



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Adottato dal Consiglio Comunale con provvedimento in data 28.7.2016 n. 79

INDICE

Denominazione articoli ed argomenti	pagina
Premessa normativa di riferimento	10
Parte prima – Principi generali	
Articolo 1 – Oggetto	12
Articolo 2 – Principi generali e obiettivi	12
Articolo 3 – Le politiche a favore della Comunità, della persona e della famiglia	13
Articolo 4 – Gli Interventi a favore della persona e della famiglia in condizione di fragilità sociale	14
Articolo 5 - Il sistema integrato dei servizi e delle prestazioni sociali a favore della persona e della famiglia	14
Articolo 6 - I Piani d'intervento individualizzati	14
Articolo 7 - I principi dell'azione di aiuto sociale	14
Articolo 8 - I destinatari degli interventi di aiuto sociale	15
Articolo 9 – Il governo della rete delle unità di offerta sociale	15
Articolo 10 – Rapporti con il Terzo Settore	16
Articolo 11 – La Carta dei Servizi	16
Articolo 12 – Strumenti del governo del sistema degli interventi e dei servizi	16
Articolo 13 – Il debito informativo	19
Articolo 14 – Il sistema dei controlli	19
Parte seconda – L'accesso agli interventi ed ai servizi	
Articolo 15 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato	20
Articolo 16 – L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi	20
Articolo 17 – L'organizzazione dei servizi sociali in chiave territoriale	21
Articolo 18 – Il Segretariato Sociale Professionale	21
Articolo 19 – Il Servizio Sociale per la persona, la famiglia e la comunità	22
Articolo 20 – I Punti Informativi ed i Punti Comunità	22
Articolo 21 – Attivazione su domanda	23
Articolo 22 – Attivazione d'ufficio	23
Articolo 23 – Istruttoria e valutazione del bisogno	23
Articolo 24 – Esito del procedimento	24
Articolo 25 – Accesso in situazioni di emergenza – urgenza e forme di istruttoria abbreviata	25
Articolo 26 – Valutazione multi-professionale sociosanitaria	25
Articolo 27 – Forme di tutela	25
Articolo 28 – Trattamento dei dati personali	25
Articolo 29 – Accesso agli atti	25
Parte terza – Criteri generali per la determinazione della compartecipazione-contribuzione alla spesa sociale. Disposizioni comuni	
Articolo 30 – Compartecipazione-contribuzione alla spesa degli interventi e dei servizi	26
Articolo 31 – Legenda	26
Articolo 32 – Dichiarazione sostitutiva unica	28

Articolo 33 – Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto	28
Articolo 34 – Assenza/incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica	28
Articolo 35 – Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche	29
Articolo 36 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	29
Articolo 37 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	29
Articolo 38 – Certificazione contributi	29
Articolo 39 – Oneri sostenuti dai cittadini	30
Articolo 40 – Definizione della contribuzione/compartecipazione alla spesa	30
Articolo 41 – Il progetto individuale	31
Articolo 42 – Le prestazioni agevolate di natura socio - sanitaria	32
Articolo 43 – Lista di attesa	32
Articolo 44 – ISEE corrente	33
Articolo 45 – Forme di esonero	33
Articolo 46 – Compartecipazione da parte di non residenti	33
Parte quarta – Disposizioni finali	
Articolo 47 – Monitoraggio	34
Articolo 48 – Sviluppo del sistema informativo	34
Articolo 49 – Abrogazioni	34
Articolo 50 – Pubblicità	34
Articolo 51 – Entrata in vigore	34
Allegato A) – Tipologia di interventi e servizi	
Premessa	35
Servizi educativi e scolastici	35
1. Interventi e servizi specifici per gli anziani	
1.1 Servizi domiciliari	
1.1.1 L'assistenza domiciliare	
Finalità	35
Destinatari	35
Modalità di accesso	35
Ammissione	35
Prestazioni	36
Contribuzione/Compartecipazione	36
1.1.2 Il servizio pasti	
Finalità	36
Destinatari	36
Modalità di accesso	36
Ammissione	37
Prestazioni	37
Contribuzione/Compartecipazione	37
1.1.3 Il servizio di lavanderia	
Finalità	37
Destinatari	37
Modalità di accesso	37
Prestazioni	38
Contribuzione/Compartecipazione	38
1.1.4 Il servizio di telesoccorso	
Finalità	38
Destinatari	38
Modalità di accesso	38
Prestazioni	38
Contribuzione/Compartecipazione	38
1.2 Interventi semiresidenziali	

1.2.1 I soggiorni climatici	
Finalità	39
Destinatari	39
Modalità di accesso	39
Ammissione	39
Prestazioni	39
Contribuzione	39
1.2.2 Il Centro Aperto	
Finalità	40
Destinatari	40
Ammissione	40
Prestazioni	40
Compartecipazione al costo del trasporto (se attivato)	40
1.2.3 Il Centro Diurno	
Finalità	40
Destinatari	40
Modalità di accesso	40
Ammissione	40
Prestazioni	41
Compartecipazione	41
1.2.4 Il Centro Diurno Integrato	
Finalità	41
Destinatari	41
Modalità di accesso	42
Ammissione	42
Contribuzione/Compartecipazione	42
Compartecipazione al costo del trasporto	42
1.2.5 Il Servizio di trasporto sociale	
Finalità	43
Destinatari	43
Modalità di accesso	43
Ammissione	43
Compartecipazione	43
2. Interventi e servizi specifici per le persone disabili	
Premessa	44
2.1 Interventi domiciliari	
2.1.1 Buoni a sostegno dell'assistenza domiciliare per persone minorenni disabili o per persone adulte disabili	44
2.1.2 Titoli sociali (buoni e voucher) a sostegno dell'assistenza domiciliare per persone minorenni disabili e per persone adulte ed anziane disabili a seguito di bandi ed iniziative di terzi	45
2.1.3 Interventi per l'assistenza e l'autonomia delle persone con disabilità in condizione di gravità ex legge 162/98	45
2.1.4 Il Servizio di assistenza educativa	
Finalità	45
Destinatari	45
Modalità di accesso	45
Ammissione	46
Prestazioni	46
Contribuzione/Compartecipazione	46
2.1.5 Il Servizio trasporto HBUS	
Finalità	46

Destinatari	47
Modalità di accesso	47
Ammissione	47
Prestazioni	47
Compartecipazione	47
2.1.6 Il Servizio trasporto scuola/terapie	
Finalità	47
Destinatari	47
Modalità di accesso	47
Ammissione	47
Prestazioni	48
Compartecipazione	48
2.1.7 Accoglienza temporanea di sollievo e/o di emergenza	
Finalità	48
Compartecipazione	48
2.1.8 Progetti sperimentali di vita autonoma e indipendente	
Finalità	48
Destinatari	49
Modalità di accesso	49
Ammissione	49
Prestazioni	49
Compartecipazione	49
2.1.9 Progetti Integrati	
Progetti integrati	49
2.2 Interventi diurni	
2.2.1 Il Centro Diurno Disabili	
Finalità	49
Destinatari	49
Modalità di accesso	49
Ammissione	49
Prestazioni	50
Contribuzione/Compartecipazione	50
2.2.2 Il Centro Socio Educativo	
Finalità	50
Destinatari	50
Modalità di accesso	50
Ammissione	51
Prestazioni	51
Contribuzione/Compartecipazione	51
2.2.3 I Servizi di Formazione all'autonomia	
Finalità	51
Destinatari	51
Modalità di accesso	52
Ammissione	52
Prestazioni	52
Compartecipazione	52
2.2.4 Il Servizio Diurno per l'integrazione sociale	
Finalità	52
Destinatari	52
Modalità di accesso	52
Ammissione	52
Prestazioni	52

Moduli di Gruppo	52
Contribuzione/compartecipazione moduli di gruppo	53
Moduli individuali	53
Compartecipazione	54
3. Interventi residenziali per persone anziane e/o per persone con disabilità	
Disciplina delle integrazioni della retta	54
Le prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria in ambito residenziale. Istruttoria per la concessione della integrazione	56
3.1 La residenza socio-sanitaria per disabili	
Finalità	59
Destinatari	59
Modalità di accesso	59
Ammissione	59
Prestazioni	59
Contribuzione/Compartecipazione	59
3.2 Le Comunità socio-sanitarie e le comunità alloggio per disabili	
Finalità	59
Destinatari	59
Modalità di accesso	60
Ammissione	60
Contribuzione/Compartecipazione	60
3.3 Il ricovero di sollievo	
Finalità	60
Destinatari	60
Modalità di accesso	60
Ammissione	60
Prestazioni	60
Compartecipazione	60
3.4 Il ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)	
Finalità	61
Destinatari	61
Modalità di accesso	61
Ammissione	61
Contribuzione/Compartecipazione	61
3.5 Ricoveri in casa albergo, comunità alloggio e casa famiglia	
Finalità	62
Destinatari	62
Modalità di accesso	62
Ammissione	62
Contribuzione/Compartecipazione	62
4. Attività e servizi specifici per le situazioni di disagio adulto	
Tipologia delle attività e dei servizi	62
4.1 L'assistenza domiciliare per il disagio adulto	
Finalità	63
Destinatari	63
Modalità di accesso	63
Ammissione	63
Prestazioni	63
Contribuzione/Compartecipazione	64
4.2 Centri diurni di accoglienza	
Finalità	64
Prestazioni	64

Compartecipazione	64
4.2.1 Il Dormitorio	
Il servizio	64
4.2.2 Servizio Emergenza freddo	
Il servizio	65
4.2.3 Convivenze protette	
Finalità	65
Destinatari	65
Prestazioni	65
Ammissione	65
Determinazione del costo	65
Compartecipazione	65
4.2.4 Comunità alloggio per adulti	
Finalità	66
Destinatari	66
Modalità di accesso	66
Ammissione	66
Compartecipazione	66
4.2.5 Servizio orientamento e affiancamento al lavoro	
Finalità	66
Destinatari	66
Prestazioni	66
Ammissione	67
5. Interventi e servizi specifici per Minori	
5.1.1 Servizio Centro Aggregazione Giovanile	
Finalità	67
Destinatari	67
Modalità di accesso	67
Compartecipazione	67
5.1.2 Il Servizio formativo – lavorativo per adolescenti	
Finalità	67
Destinatari	68
Ammissione	68
Prestazioni	68
5.1.3 Il Servizio domiciliare per nuclei con minori	
Finalità	68
Destinatari	68
Prestazioni	68
Ammissione	69
Compartecipazione	69
5.1.4 Il Servizio educativo domiciliare	
Finalità	69
Destinatari	69
Ammissione	69
Compartecipazione	69
5.1.5 Servizio di Centro Diurno per Minori	
Finalità	70
Destinatari	70
Modalità di accesso	70
Compartecipazione	70
5.1.6 Servizio di affidamento familiare	

Finalità	71
Destinatari	71
Attività	71
Destinatarie del contributo	71
Ammissione	71
Prestazioni	71
5.1.7 Spazio Incontro genitori figli	
Finalità	72
Destinatari	72
Ammissione	72
Compartecipazione	72
5.1.8 Casa d'accoglienza per mamme con bambini	
Finalità	73
Destinatari	73
Ammissione	73
Compartecipazione	73
5.1.9 Comunità educative, comunità familiari e alloggi per autonomia	
Finalità	73
Destinatari	73
Ammissione	73
Compartecipazione	73
5.1.10 Centro di pronto intervento	
Finalità	74
Destinatari	74
Ammissione	74
Compartecipazione	74
5.1.11 Interventi specifici a sostegno dei neo-maggiorenni	
Finalità	75
Destinatari	75
Ammissione	75
Compartecipazione	75
6. Servizi alloggiativi	
6.1 Servizi alloggiativi	
Finalità	75
Destinatari	75
Modalità di accesso	76
Dimissioni	76
Modalità di valutazione della situazione economica	76
6.2 Alloggi per adulti in condizioni di marginalità	
Finalità	76
Destinatari	76
Modalità di accesso	77
Prestazioni	77
Modalità di valutazione della situazione economica	77
6.3 Alloggi per famiglie con minori	
Finalità	77
Destinatari	77
Modalità di accesso	77
Prestazioni	77
Modalità di valutazione della situazione economica	77
6.4 Alloggi di seconda accoglienza per stranieri	
Finalità	78

Destinatari	78
Modalità di accesso	78
Ammissione	78
Compartecipazione	79
6.5 Alloggi protetti per anziani	
Finalità	79
Destinatari	79
Modalità di accesso	79
Ammissione	79
Modalità di valutazione della situazione economica	79
6.6 Alloggi per persone anziane e/o con disabilità in situazione di fragilità	
Finalità	80
Destinatari	80
Modalità di accesso	80
Ammissione	80
Modalità di valutazione della situazione economica	80
6.7 I Centri per l'emergenza abitativa	
Finalità	81
Destinatari	81
Modalità di accesso	81
Prestazioni	81
Modalità di valutazione della situazione economica	81

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione Europea;
- Carta dei diritti;
- articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122.
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e s.m.i.
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" e s.m.i.

- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, come modificata dalla L.R. 23 dell’11.08.2015;
- Legge Regione Lombardia 11.08.2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”
- D.G.R. VII/20762 del 16.02.2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori”
- D.G.R. VII/20763 del 16.02.2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”
- D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali per l’accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”
- D.G.R. VIII/7433 del 13.06.2008 “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale “Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili”
- D.G.R. VIII/7437 del 13.06.2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008”
- D.G.R. VIII/11496 del 17.03.2010 “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di offerta sociale “Centro Ricreativo diurno per minori”
- D.G.R. VIII/11497 del 17.03.2010 “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di offerta sociale “Alloggio protetto per anziani”
- Decreto Direttoriale Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia n. 1254 del 15.02.2010 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociale”
- Decreto Dirigente Unità Organizzativa Direzione Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale 11 luglio 2011 n. 6317 “Indicazioni in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento per le unità di offerta sociali di accoglienza residenziale per minori”
- D.G.R. IX/3540 del 30.05.2012 “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”
- D.G.R. IX/2569 del 31.10.2014 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”

- D.G.R. Regione Lombardia X/3230 del 6.03.2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”
- Piano di Zona
- Statuto del Comune

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali alla persona del Comune di Brescia. Nella disciplina sono inclusi i servizi sociosanitari, mentre non sono contemplati i servizi a favore della prima infanzia ed i servizi educativi e scolastici.
2. Per sistema integrato dei servizi sociali alla persona si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati di comunità, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune promuove, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali alla persona sulla base dei bisogni e delle istanze della popolazione residente.

Articolo 2 – Principi generali ed obiettivi

1. Il Comune di Brescia sviluppa politiche, con riferimento ai singoli e ai nuclei familiari, mediante la promozione di un sistema articolato di opportunità, di interventi e di servizi che attengono non solo all'area sociale, ma ad un complesso di politiche comprendenti la formazione e l'integrazione lavorativa, le opportunità culturali e del tempo libero, la fruibilità della città e dei suoi spazi, la rete di relazioni che si possono instaurare negli ambienti di vita della città.
2. L'integrazione di tali interventi costituisce l'insieme dei servizi finalizzati a garantire il benessere della cittadinanza.
3. La scelta del Comune di Brescia, in coerenza con l'art. 118 della Costituzione, è primariamente quella di promuovere e coordinare le risorse di partecipazione e di solidarietà capaci di prevenire o di superare le forme più evidenti di disagio e marginalità sociale, attraverso l'organizzazione degli interventi e dei servizi rivolti non soltanto al sostegno dei cittadini in condizioni di bisogno, ma che sappiano essere promotori di una condizione di maggiore benessere e sicurezza per l'intera popolazione.
4. Gli obiettivi delle politiche a favore della persona e della famiglia che il Comune di Brescia intende raggiungere nello svolgimento della propria azione sociale integrata, alla quale partecipano le politiche di governo e sviluppo del territorio, dell'istruzione, della formazione, della casa, del lavoro, della cultura e del tempo libero, sono:

- favorire e sostenere il benessere sociale delle persone, delle famiglie e della comunità;
 - garantire una risposta rapida ed adeguata ai bisogni sociali dei cittadini;
 - garantire una risposta equa ed universale;
 - garantire il governo di un sistema integrato dei servizi sociali.
5. Le politiche per la persona e la famiglia perseguono inoltre obiettivi e interventi specifici individuati nel Piano Sociale di Zona, nonché gli obiettivi annualmente fissati dalla programmazione comunale sulla base di una costante analisi dei bisogni, articolati in azioni definite sulla base delle risorse disponibili (D.U.P.).

Articolo 3 – Le politiche a favore della Comunità, della persona e della famiglia

1. Il Comune di Brescia sviluppa la propria politica sociale impegnandosi a dedicare una particolare attenzione ai bisogni della famiglia, riconducendo gli interventi a favore della persona all'interno delle sue relazioni familiari e sociali, sviluppando e sostenendo azioni di promozione della coesione sociale e del benessere delle relazioni all'interno della comunità locale.
2. Le politiche a favore della persona e della famiglia si sviluppano pertanto in interventi e servizi:
 - rivolti a tutte le famiglie residenti, finalizzate a sostenerle nel loro compito educativo e sociale e nella loro partecipazione alla crescita della comunità locale;
 - a sostegno delle persone e famiglie in condizioni di fragilità, finalizzate a promuovere iniziative di aiuto e di solidarietà;
 - finalizzati a favorire e sostenere la costituzione di nuove famiglie e lo sviluppo della loro autonomia con particolare riferimento al loro bisogno abitativo, in funzione di una loro piena partecipazione al contesto sociale e al fine di contenere fenomeni emigratori;
 - specificatamente rivolti alle famiglie numerose secondo condizioni e modalità stabilite dalla Giunta.
3. A tal fine il Comune di Brescia sviluppa politiche di solidarietà sociale che, superando la metodologia di approccio ai bisogni del singolo individuo, siano orientate a considerare i bisogni della persona nella sua relazione con il nucleo familiare al quale appartiene, oltreché la qualità del benessere che si sviluppa all'interno della famiglia e nei suoi rapporti con la comunità.
4. Sulla base dei principi e degli obiettivi sopra indicati e in attuazione delle linee di indirizzo del Piano sociale di Zona, sono definite le strategie di sviluppo dei servizi e delle prestazioni per ciascuna area di intervento.
5. Il Consiglio Comunale, nell'aggiornare la propria programmazione, può definire nuove linee di sviluppo degli interventi e dei servizi nell'ambito delle politiche alla persona e alla famiglia, in relazione alle risorse disponibili a bilancio.
6. Contestualmente all'approvazione del bilancio annuale, sulla base dell'analisi della domanda di interventi e tenuto conto delle prestazioni effettivamente erogate, della valutazione della loro efficacia nonché della lettura dei bisogni emergenti, la Giunta comunale individua nel Piano Esecutivo di Gestione le risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi per ciascuna area di intervento.

Articolo 4 - Gli interventi generali a favore della comunità, delle persone e della famiglia

1. L'obiettivo di promuovere la salute sociale ed il benessere delle persone, delle famiglie e della comunità è perseguito attraverso i seguenti interventi:
 - attività di promozione e sensibilizzazione alla responsabilità e solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative specifiche in collaborazione con le realtà aggregative del territorio;
 - sostegno all'associazionismo e promozione delle iniziative di aggregazione, attraverso la messa a disposizione di spazi, occasioni di formazione e di visibilità e attraverso il riconoscimento ed il sostegno economico di progetti e iniziative coerenti con gli obiettivi della programmazione comunale;
 - servizi di sostegno alle responsabilità familiari;
 - servizi di aggregazione e socializzazione
 - interventi a sostegno dell'autonomia della persona e della famiglia;
 - servizi informativi e di orientamento;
 - interventi economici a favore della famiglia a sostegno della genitorialità responsabile, dei carichi familiari, del bisogno abitativo e a sostegno dei bisogni di cura ed assistenza familiare.

Articolo 5 – Il sistema integrato dei servizi e delle prestazioni sociali a favore della persona e della famiglia

1. Il sistema integrato dei servizi e delle prestazioni sociali si realizza partendo dall'individuazione e dalla valutazione delle possibili fragilità della famiglia e dei suoi singoli componenti, , nonché delle risorse e delle potenzialità personali, parentali e sociali, affinché gli interventi possano valere quale stimolo e sostegno all'autonomia personale e familiare.

Articolo 6 - I Piani d'intervento individualizzati

1. Gli interventi ed i servizi proposti sono orientati a prevenire rimuovere o ridurre le situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, sanitarie e sociali e si sviluppano a seguito di una valutazione sociale professionale che consenta di costruire un piano di intervento integrato e personalizzato.
2. I piani di intervento individualizzati sono sviluppati nell'ambito della rete degli interventi e delle unità d'offerta governate dal Comune, anche mediante l'erogazione di buoni e voucher, ove possibile a sostegno della libertà di scelta dei cittadini.

Articolo 7 - I principi dell'azione di aiuto sociale

1. Il Comune riconosce i seguenti principi della azione di aiuto sociale :
 - il rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza;
 - l'universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze;
 - il riconoscimento, la valorizzazione ed il sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
 - la personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona attraverso progetti integrati di intervento;

- la promozione dell'autonomia della persona ed il sostegno delle esperienze tese a favorirne la vita indipendente;
- la promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
- la libertà di scelta, ove possibile, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni.

Articolo 8 - I destinatari degli interventi di aiuto sociale

1. Sono destinatari dei servizi e delle prestazioni di aiuto sociale, le persone e famiglie le cui condizioni sociali, sanitarie o esistenziali evidenzino rischi di marginalità sociale, nonché coloro che si trovino in situazioni effettive di fragilità per condizioni di non autosufficienza economica e/o psico-fisica e in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenti nel territorio comunale cittadini italiani e di altri Stati appartenenti all'Unione europea stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio comunale;
 - cittadini residenti di Stati diversi da quelli appartenenti alla Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e coloro che beneficiano di protezione personale riconosciuta a livello internazionale presenti sul territorio comunale;
 - non appartenenti ad alcuna delle categorie sopra indicate e comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi urgenti e non differibili, preliminarmente al loro invio ai servizi di competenza delle istituzioni di rispettiva appartenenza.
2. Il Comune può prevedere, in relazione alla natura e finalità di talune prestazioni e servizi, limitazioni all'accesso con riferimento al periodo di residenza nel territorio comunale.
3. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Articolo 9 – Il Governo della rete delle Unità di Offerta Sociale

1. Il Comune opera per il governo condiviso della rete delle unità d'offerta sociale, intesa quale insieme integrato di prestazioni di sostegno economico, strutture, servizi alla persona, unità d'offerta territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, tenendo conto dei bisogni rilevati e della domanda di servizi e prestazioni da parte delle famiglie, sulla base della programmazione zonale e comunale. Il Comune opera nel tempo affinché gli interventi della rete si adattino all'evoluzione dei bisogni e delle istanze.
2. Il sistema integrato di politiche, interventi familiari è periodicamente monitorato al fine di valutare la necessità di migliorare e di estendere i nuovi interventi in rapporto ai risultati raggiunti.
3. I nuovi servizi e le nuove prestazioni vengono generalmente riconosciute a titolo sperimentale, come previsto anche dalla normativa regionale, e successivamente consolidate alla luce della verifica della qualità espressa, dei risultati attesi, dell'efficacia raggiunta, dell'indice di gradimento e della funzionalità delle procedure sperimentate.

Articolo 10 – Rapporti con il Terzo Settore

1. Al fine di svolgere un'azione permanente di orientamento, stimolo e valutazione delle politiche e azioni pubbliche e del privato sociale, di assolvere eventuali compiti di progettazione, condividere le informazioni, le esigenze e le istanze utili ad orientare le azioni volte a realizzare un sistema di welfare sempre più adeguato, universalistico, equo e solidale il Comune promuove un tavolo di consultazione e confronto permanente con il Terzo settore denominato "Consiglio di indirizzo del welfare cittadino".
2. Nella pianificazione, progettazione e organizzazione delle prestazioni e dei servizi alla persona, il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei soggetti del privato sociale, mediante il riconoscimento e la valorizzazione delle iniziative e delle risorse presenti sul territorio, tenuto conto in particolare del ruolo e delle finalità della cooperazione sociale.
3. A tal fine il Comune sulla base delle linee di indirizzo regionali sviluppa forme appropriate di collaborazione con i suddetti soggetti, con particolare riferimento all'accreditamento, alla progettazione e realizzazione condivisa di progetti speciali di intervento, alla contrattualizzazione e alla coprogettazione.

Articolo 11 – La Carta dei Servizi

1. La Giunta Comunale approva e aggiorna la Carta dei servizi sociali alla persona ed alla famiglia nella quale sono individuati gli interventi ed i servizi e le prestazioni socio assistenziali offerti, i destinatari, le informazioni relative alle prestazioni e alle attività garantite, le modalità ed i requisiti di accesso, gli standard di qualità e gli strumenti di valutazione e controllo dell'efficacia.
2. Attraverso la medesima Carta dei servizi il Comune promuove la diffusione e gli standard di qualità delle informazioni sugli interventi e sui servizi alla persona offerti dalla rete delle unità di offerta private accreditate/convenzionate presenti sul territorio e gli standard di qualità.
3. Nell'esercizio della sua funzione di governo, il Comune assicura che ogni unità d'offerta sociale accreditata o riconosciuta presente sul territorio sia dotata di una propria carta dei servizi, in cui siano indicati i destinatari, le modalità di ammissione e le modalità di funzionamento alle prestazioni e ai servizi.

Articolo 12 – Strumenti di governo del sistema degli interventi e dei servizi

1. Sono strumenti di governo del sistema degli interventi e dei servizi:

a) I protocolli di intesa istituzionali e gli Accordi di Programma

In accordo con le altre istituzioni locali, regionali e nazionali, il Comune di Brescia sperimenta e sviluppa forme di collaborazione e di partenariato al fine di offrire servizi integrati e funzionali alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il Comune promuove forme di monitoraggio e verifica, ai fini della valutazione della loro efficacia e delle conseguenti eventuali modifiche e migliorie.

b) Accreditamento delle Unità di offerta sociale

Il Comune di Brescia informa la propria azione sociale a modalità sussidiarie e complementari rispetto agli interventi che possono essere efficacemente svolti dal privato sociale.

A tal fine, il Comune riconosce l'iniziativa dei soggetti di diritto privato nella realizzazione e gestione di unità di offerta sociale e promuove

l'attivazione di unità di offerta innovative e sperimentali, tenuto conto dei bisogni rilevati e della disponibilità delle risorse necessarie.

Sulla base dei risultati finali delle sperimentazioni di nuove unità di offerta sociale, il Comune definisce i requisiti di accreditamento o riconoscimento e le modalità e condizioni di accordo con i rispettivi soggetti gestori, condividendole preventivamente con le parti sociali interessate.

Il Comune individua nell'ambito della programmazione zonale e comunale le prestazioni per le quali procedere all'accreditamento o al riconoscimento, per ciascuna delle quali definisce i requisiti essenziali e l'eventuale corrispettivo economico, nonché le modalità di verifica e di controllo finalizzate ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e gestionali, nonché a monitorarne l'efficienza nella gestione e l'efficacia degli interventi, in relazione ai bisogni ed alle richieste.

c) I Protocolli e gli accordi con il privato sociale

Nella sua qualità di garante istituzionale del benessere della comunità locale, il Comune propone e sottoscrive protocolli e accordi con il privato sociale, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 50/2016, per la determinazione delle finalità, obiettivi e criteri di organizzazione e realizzazione di specifici progetti di intervento finalizzati al raggiungimento del più alto livello di benessere compatibile con la programmazione zonale e con le linee politiche di mandato.

d) I contratti di affidamento della gestione dei servizi a terzi

La scelta dei soggetti ai quali affidare la gestione dei servizi sociali alla persona e alla famiglia, è fatta prioritariamente mediante la valutazione degli elementi che garantiscono la qualità del servizio da erogare, intesa come efficacia nel risolvere il bisogno individuato.

L'affidamento della gestione dei servizi è quindi di norma disposto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando gli elementi qualitativi in misura prevalente rispetto al prezzo e privilegiando a tal fine:

- dove richiesto, il possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento alla gestione del servizio
- la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori e le modalità adottate per il contenimento del loro turn over;
- l'esperienza maturata nei settori di riferimento e nello svolgimento degli interventi a favore dei soggetti destinatari delle prestazioni;
- la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse disponibili;
- il coinvolgimento di persone con disabilità o in situazione di svantaggio;
- la progettazione innovativa;
- gli strumenti di qualificazione organizzativa del servizio;
- gli strumenti di misurazione dell'efficacia degli interventi;
- gli strumenti di misurazione della soddisfazione del beneficiario.

e) La coprogettazione degli interventi sociali

Il Comune riconosce e promuove il ruolo attivo del privato sociale nella progettazione dei servizi al fine di definire, con il coinvolgimento delle

parti interessate, interventi coerenti con le necessità e con le risorse disponibili sul territorio.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità delle procedure e degli alti principi di cui al D.Lgs 50/2016, il Comune provvede ad individuare le caratteristiche tecniche generali dell'intervento o servizio alla persona oggetto della coprogettazione, le modalità ed i tempi delle procedure, le modalità di presentazione ed i requisiti delle proposte e dei contributi progettuali dei soggetti partecipanti.

I soggetti ammessi a partecipare alla coprogettazione possono esprimere la disponibilità a collaborare con il Comune alla realizzazione degli obiettivi programmati di produzione ed erogazione degli interventi e dei servizi alla persona, previa negoziazione e conclusione di specifici accordi, nei quali le parti, anche integrando le proposte ed i contributi progettuali presentati, stabiliscono:

- le modalità di accesso agli interventi e servizi alla persona;
- gli standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni da erogare;
- le modalità di raccordo e di monitoraggio;
- le forme di controllo sulla qualità delle prestazioni da erogare;
- le quote di contribuzione richieste agli utenti delle prestazioni da erogare;
- le risorse finanziarie, reali ed umane impiegate per la realizzazione degli obiettivi programmati;
- le risorse finanziarie o le altre utilità economiche, di valore determinato, attribuite dal Comune a titolo di sostegno o di partenariato pubblico/privato nella produzione ed erogazione dei servizi e degli interventi sociali oggetto di coprogettazione.

f) Il partenariato pubblico – privato

Nell'ambito della progettazione, costruzione e fornitura di interventi e servizi, il Comune riconosce nel partenariato una forma innovativa di collaborazione tra sfera pubblica e soggetti del privato sociale no – profit.

A tale riguardo, promuove le necessarie iniziative ed interazioni per la formazione di un elenco di soggetti del privato sociale no – profit disponibili a cooperare e gestire forme condivise di erogazione di interventi e servizi.

I soggetti del privato sociale non profit possono esprimere la disponibilità a collaborare con il Comune anche attraverso la sottoscrizione dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

g) La sperimentazione

Il Comune riconosce il valore della sperimentazione di nuove unità di offerta sia per rispondere con efficacia ai nuovi bisogni sia per garantire la proposta dell'offerta nell'ambito dei servizi alla persona, considerando con attenzione sia gli standard gestionali e strutturali necessari sia gli esiti delle attività avviate ed approvate, a norma della legge regionale 3/2008 s.m.i., e di quanto definito dal Decreto Regionale D.G. Famiglia n. 1254 del 2010.

L'attivazione di sperimentazioni di nuove unità di offerta e di nuove tipologie di prestazione nelle diverse aree di intervento è subordinata alla preventiva analisi della domanda ed alla valutazione dei bisogni effettua-

ta in forma partecipata con il privato sociale nell'ambito della programmazione del Piano Sociale di Zona.

h) I Patti educativi di responsabilità/solidarietà comunitari o territoriali

Il Comune promuove la partecipazione del privato sociale alla definizione di patti sociali territoriali per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di iniziative e interventi sul territorio.

Mediante tali accordi le parti si impegnano ad attuare una programmazione condivisa e sostenibile di attività in funzione dei bisogni della popolazione locale.

Articolo 13 – Il debito informativo

1. I soggetti che a vario titolo erogano interventi e servizi a favore dei cittadini, sono tenuti ad alimentare il sistema informativo comunale, sulla base delle indicazioni contenute negli accordi/contratti/patti sottoscritti, al fine di una puntuale rilevazione delle istanze e dei bisogni dei cittadini, e di monitorare e controllare l'andamento della spesa di sistema, attraverso la valutazione dei trend e degli impatti, ed allo scopo di monitorare gli accordi pattuiti e l'appropriatezza della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese.

Articolo 14 – Il sistema dei controlli

1. Nel suo ruolo di governo della rete delle unità di offerta sociale, il Comune, sulla base degli indirizzi regionali, esercita le funzioni di controllo delle attività e di valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e riconosce le iniziative e gli interventi organizzati che rispondano efficacemente ai bisogni rilevati, promuovendone l'integrazione nell'ambito della rete dei servizi. In tale contesto, il Comune si dota di specifici strumenti atti a permettere una incisiva azione di verifica in ordine alla presenza ed al funzionamento di unità di offerta sociale sul territorio e impegna l'assessore competente a relazionare al Consiglio comunale sull'attività svolta con cadenza periodica annuale.
2. I controlli possono consistere:
 - a) in verifiche ispettive periodiche e a campione;
 - b) in analisi documentali;
 - c) nella rilevazione ed analisi dei questionari di soddisfazione dei cittadini e degli operatori
 - d) nella gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini;
 - e) in specifici report.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI

Articolo 15 - Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali:
 - le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente,
 - le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse
 - le persone esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui sia l'Autorità Giudiziaria a dettare prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - inabilità o disabilità;
 - patologia psichiatrica stabilizzata;
 - patologie terminali e croniche invalidanti;
 - infezione da HIV e patologie correlate;
 - dipendenza;
 - condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Articolo 16 - L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso agli interventi e servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
 - garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
 - il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
 - i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
 - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 17 – L'organizzazione dei servizi sociali in chiave territoriale

1. Al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai Servizi Sociali, il Comune orienta la propria organizzazione in chiave territoriale mediante gli Uffici dei Servizi Sociali Territoriali, che sono dotati di un responsabile di Servizio.
2. I Servizi Sociali Territoriali hanno il compito di favorire:
 1. la massima prossimità
 2. la celerità nella risposta ai bisogni e alle richieste dei cittadini,
 3. il raccordo con le realtà sociali territoriali e il coordinamento delle attività sociali nei quartieri di riferimento, con l'obiettivo di promuovere responsabilità diffuse e di costruire e sviluppare reti di partenariato sociale.

Articolo 18 - Il Segretariato Sociale Professionale

1. Nell'ambito della propria funzione di governo della rete delle unità di offerta sociale e di garante dei diritti di universalità di accesso alle prestazioni e di uguaglianza di trattamento nel rispetto delle specifiche esigenze personali, il Comune garantisce attraverso il servizio di segretariato sociale professionale la raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni relative all'offerta di interventi e di servizi sociali, l'ascolto della persona, la decodifica e l'analisi del bisogno. Queste azioni sono finalizzate all'orientamento e alla eventuale attivazione del servizio sociale o socio-sanitario più adeguato in relazione al bisogno rilevato, per la successiva presa in carico.
A tal fine il servizio di segretariato sociale professionale tiene conto delle risorse personali e familiari e delle unità di offerta sociale presenti sul territorio allo scopo di garantire il rispetto della libertà di scelta della persona e della famiglia.
2. Il servizio di segretariato sociale professionale, nell'ambito del sistema dei servizi, promuove la diffusione delle carte dei servizi di ciascuna unità di offerta presente sul territorio, la messa in rete e la fruizione delle informazioni sulle prestazioni e sugli interventi del complessivo sistema dei servizi sociali e socio sanitari locali, anche attraverso la collaborazione con i Punti informativi, i Punti Comunità e gli sportelli informativi pubblici e privati.
3. A tal fine coinvolge le organizzazioni del privato sociale e dell'auto-mutuo-aiuto familiare, collaborando nella promozione di responsabilità diffuse e nella costruzione delle reti di partenariato sociale.
4. Il servizio di segretariato sociale comunale promuove altresì la raccolta e l'analisi dei dati sulla domanda e sull'offerta dei servizi, al fine di supportare sia la programmazione territoriale sia i processi di miglioramento della qualità degli interventi.
5. Il servizio di segretariato sociale comunale è organizzato tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale e della distribuzione della popolazione.

ne, al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni offerte dalla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

6. Il servizio di segretariato sociale comunale uniforma gli orari di apertura alla necessità di una presenza costante ed attiva sul territorio.

Articolo 19 - Il servizio sociale per la persona, la famiglia e la comunità

1. Il Comune garantisce il servizio sociale professionale per la persona, la famiglia e la comunità il quale, su attivazione del servizio di segretariato sociale professionale o secondo le modalità previste nei successivi articoli, avvia il processo d'aiuto attraverso la costruzione di progetti individualizzati ed integrati, concordati con il cittadino beneficiario e quando è possibile ed opportuno, con la sua famiglia o con il suo gruppo sociale di riferimento.
2. Il servizio sociale professionale è organizzato secondo un'articolazione territoriale tale da consentire di attivare prestazioni di carattere preventivo con l'obiettivo di anticipare l'insorgenza dell'emarginazione e dell'isolamento sociale promuovendo prestazioni ed attività in grado di attivare risorse, promuovere autonomie e sensibilizzare collaborazioni.
3. Il servizio sociale professionale individua e promuove inoltre spazi ed occasioni di prevenzione delle condizioni di disagio integrando gli interventi riparativi con interventi che siano in grado di moltiplicare le capacità di auto-tutela ed auto-promozione della collettività anche attraverso la realizzazione di servizi di aggregazione che sappiano valorizzare le risorse e le iniziative di partecipazione del territorio.
4. Il Comune promuove la collaborazione con il privato sociale per l'esercizio della funzione di servizio sociale come sopra descritta, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge e dall'esperienza adeguata.

Articolo 20 - I Punti Informativi e i Punti Comunità

1. L'Amministrazione sostiene l'autorganizzazione del Terzo settore per rispondere ai bisogni dei cittadini in termini di vicinanza, sostegno ed orientamento. Attraverso Avvisi pubblici promuove la creazione di:
 - a) **Punti Informativi:** Sportelli del Privato sociale, anche specialistici per specifici bisogni, che offrono, per almeno 10 ore settimanali, attività di ascolto e informazione sui servizi esistenti, delle risorse attivabili, delle unità di offerta e delle opportunità che questa città può offrire in risposta ai suoi bisogni. I Punti Informativi operano in stretto raccordo con i servizi sociali territoriali, al fine di offrire risposte ai bisogni semplici dei cittadini ed intercettare precocemente le situazioni di fragilità da orientare alla presa in carico professionale.
 - b) **I Punti Comunità:** sono una organizzazione a dimensione locale che si propone di individuare, promuovere e coordinare le risorse aggregative e di aiuto informale della comunità territoriale; di garantire accoglienza, ascolto, informazione e orientamento ai cittadini del territorio di competenza. I Punti Comunità operano con la rete dei servizi sociali territoriali.

Articolo 21 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale e può essere raccolta e trasmessa dai Servizi Specialistici terzi, unitamente a segnalazione ed idonea relazione.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, la documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'ente, ove possibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente al D.P.R. 445/2000. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 22 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione, qualora privi di rete familiare adeguata.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 23 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - la condizione personale dell'interessato, comprensiva, se ricorre il caso, della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - la situazione familiare;
 - il contesto abitativo e sociale;
 - la situazione lavorativa;

- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 24 - Esito del procedimento

1. Nel caso di istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale, il responsabile del Servizio comunica l'ammontare della eventuale compartecipazione.
2. A seguito di valutazione delle istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale può essere comunicata l'inclusione nella lista di attesa, nel rispetto degli equilibri di bilancio oppure può essere comunicata e motivata la non ammissione alla fruizione del servizio.
3. In caso di accertamento della situazione di bisogno, per i servizi per i quali è richiesto, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
4. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - gli obiettivi del programma;
 - le risorse professionali e sociali attivate;
 - gli interventi previsti;
 - la durata;
 - gli strumenti di valutazione;
 - le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
5. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.
6. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa, se definitiva, ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

7. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
8. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 25 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 26 - Valutazione multi-professionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ovvero con l'Azienda di Tutela della Salute; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alla normativa regionale.

Articolo 27 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - presentazione d'istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali del Comune operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento del Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 29 - Accesso agli atti

3. Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque, nei soli limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite nelle linee guida ANAC in accordo con il Garante della Protezione dei dati personali.

PARTE TERZA
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
COMPARTECIPAZIONE - CONTRIBUZIONE
ALLA SPESA SOCIALE
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30 – Compartecipazione - contribuzione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini e/o da parte del Comune.
2. Nei casi di compartecipazione, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione da parte dei cittadini, il Comune, previo formale messa in mora:
 - attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 31 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - I.S.E.: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio: depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni, ecc.);
 - Patrimonio immobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio: fabbricati, terreni, aree fabbricabili, ecc.);
 - Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Nucleo familiare ristretto per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria: nucleo composto dalla persona disabile maggiorenne beneficia-

ria della prestazione, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, se a carico;

- Nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni: nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il nucleo di riferimento è quello stabilito dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa da parte del cittadino, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore relativo al livello minimo della situazione economica (I.S.E.E.) fino al cui importo corrisponde un servizio gratuito o la quota/percentuale minima da applicare al costo del servizio per calcolare la compartecipazione a carico dell'utenza.
- I.S.E.E. finale: è il valore relativo al livello massimo della situazione economica (I.S.E.E.) al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- Quota o percentuale minima: è il valore di una quota unitaria ovvero di una percentuale da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

3. Nella determinazione della contribuzione alla spesa da parte del Comune, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore relativo al livello della situazione economica (I.S.E.E.) cui corrisponde la quota/percentuale massima di contribuzione del Comune sulla spesa sostenuta dal cittadino;
- I.S.E.E. finale: è il valore relativo al livello della situazione economica (I.S.E.E.) al di sopra del quale non è prevista alcuna quota/percentuale di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino;
- Quota massima: è il valore massimo di contribuzione/compartecipazione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino.

Articolo 32 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.
4. A fronte di attestazioni I.S.E.E. con valore pari a € 0,00, il Comune potrà acquisire dai richiedenti elementi volti a precisare le motivazioni giustificative di tale situazione.

Articolo 33 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 34 – Assenza/incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima ovvero a non erogare alcuna contribuzione.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 35 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013

Articolo 36 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare o della situazione reddituale, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione da parte delle persone interessate della comunicazione.

Articolo 37 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, e di adeguata istruttoria da parte del servizio sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai servizi sociali del Comune
 - a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai servizi sociali, il responsabile del Servizio/dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
3. Il Comune approva specifica procedura in relazione alla estraneità ed alle situazioni di abbandono.

Articolo 38 - Certificazione contributi

1. Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, nella fase di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dal Comune, il dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati nell'anno di riferimento.

Articolo 39 – Oneri sostenuti dai cittadini

1. Ai fini della determinazione della contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dai cittadini, come prevista dal successivo articolo 40, le persone beneficiarie definiscono direttamente con il soggetto attuatore di interventi e servizi specifico contratto, anche sulla base della presente disciplina regolamentare, con l'indicazione degli impegni reciproci e delle modalità di erogazione.

Articolo 40 - Definizione della contribuzione/compartecipazione alla spesa

1. Tenuto conto che il Comune considera essenziale sia la semplificazione delle procedure di erogazione degli interventi e dei servizi sia la responsabilizzazione del cittadino, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi, dato atto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente una struttura di contribuzione da parte del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
 - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - b) la contribuzione massima a carico del Comune sulla spesa sostenuta dal cittadino, sulla base dell'I.S.E.E.
 - c) l'eventuale contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
 - d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.
3. Il Comune provvede alla contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino nella fruizione dei seguenti interventi e/o servizi, salvo specifiche eccezioni:
 - Servizi ed interventi domiciliari
 - Servizi ed interventi semi-residenziali
 - Servizi ed interventi specifici a favore della disabilità
 - Servizi ed interventi residenziali
4. La contribuzione del Comune è comunicata ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
5. Nel periodo transitorio precedente l'attuazione del sistema di contribuzione, come indicato dai precedenti commi 2 e 3, il Comune determina la contribuzione alla spesa secondo le modalità di cui ai successivi commi.
6. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, prevedendo:
 - a) la tariffa o percentuale di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - b) l'eventuale quota o percentuale minima di contribuzione

- c) l'I.S.E.E. iniziale
 - d) l'I.S.E.E. finale;
 - e) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.
7. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
 8. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
 9. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
 10. Gli interventi, le prestazioni ed i servizi condizionati all'I.S.E.E. sono ricompresi nell'allegato a) al presente Regolamento, quale parte integrante formale e sostanziale.
 11. Eventuali modifiche all'allegato a) per attivazione di nuovi interventi e servizi ovvero per modifiche non sostanziali di quelli già presenti potranno essere approvate dalla Giunta Comunale. Per i nuovi interventi e servizi saranno applicate le modalità di contribuzione/compartecipazione previste per interventi e servizi analoghi.
 12. Le deliberazioni di determinazione del sistema tariffario sono adottate a seguito di consultazione dei sindacati e delle associazioni di tutela dei familiari e degli utenti dei servizi attivi nel territorio comunale, nel caso di modifiche rilevanti al metodo di determinazione del sistema di contribuzione.

Articolo 41 - Il Progetto individuale

1. Il Progetto individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Il progetto individuale può rappresentare altresì la definizione organica degli interventi e servizi a favore di persone in situazione di fragilità per le quali si prefigurano interventi articolati, complessi e/o onerosi.
3. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con altri Enti, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona e, nello specifico: la situazione sanitaria personale; la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale; la situazione relazionale/affettiva/familiare; la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali; gli interessi ed aspirazioni personali; i servizi territoriali già utilizzati; i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

4. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, comprese quelle finanziarie, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare, ivi compresa la possibilità della gestione finanziaria da parte del Comune delle risorse in capo alla persona beneficiaria.

Articolo 42 - Le prestazioni agevolate di natura socio - sanitaria

1. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria : tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare , a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD), Centri Diurni Integrati, ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, se prevista, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Articolo 43 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - Rischio sociale elevato;
 - Assenza di rete familiare ed amicale
 - Famiglie mono-genitoriali
 - Situazione di effettiva precarietà economica;
 - Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed

- adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dal valore I.S.E.E. in ordine crescente e, a parità, dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 44 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideeterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
3. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, come dichiarata dal beneficiario, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Articolo 45 - Forme di esonero

1. L'esonero dalla contribuzione può essere previsto solo a seguito di presentazione di idonea relazione del servizio sociale relativa a situazioni di disagio sociale di eccezionale gravità.

Articolo 46 - Compartecipazione da parte di non residenti

1. Le persone non residenti sono tenute alla compartecipazione massima, nel caso di fruizione di servizi erogati dal Comune, salvo convenzione con il Comune di residenza di assunzione da parte dello stesso Comune della quota di agevolazione riconosciuta al soggetto beneficiario della prestazione.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 – Monitoraggio

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta comunale presenta al Consiglio una relazione relativa allo stato di attuazione della disciplina regolamentare, con particolare riferimento all'impatto sui destinatari dei servizi, sull'organizzazione comunale e sugli aspetti economico – finanziari di bilancio. In tale sede la Giunta può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento.
2. Analoghe relazioni saranno successivamente presentate dalla Giunta Comunale con periodicità biennale.
3. A tale riguardo, sono attivati incontri periodici con le Organizzazioni Sindacali ed i soggetti del Terzo Settore per una verifica dello stato di attuazione della disciplina prevista dal presente regolamento, con la messa a disposizione di dati ed elementi di valutazione.

Articolo 48 – Sviluppo del sistema informativo

4. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 49 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 50 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune. In particolare, il presente regolamento è reso disponibile presso le sedi del servizio sociale territoriale per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque ne faccia richiesta. Analoga pubblicità è assicurata alle relazioni periodiche previste dal precedente articolo 47.

Articolo 51 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

ALLEGATO A) INTERVENTI E SERVIZI

Premessa

Sono di seguito individuate le aree di intervento in cui si sviluppano le prestazioni ed i servizi attivabili, le rispettive finalità, i destinatari ed i criteri generali di accesso e le modalità di funzionamento dei servizi.

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi sono attivati nell'ambito della programmazione annuale e delle linee di indirizzo del Piano sociale di Zona ed articolati in azioni definite sulla base delle risorse disponibili, degli equilibri di bilancio e tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza sociale.

Servizi educativi e scolastici

I Servizi educativi e scolastici, quali i servizi per la prima infanzia, la mensa scolastica ed il trasporto ed i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici sono considerati nell'ambito dei servizi alla persona con riferimento alla casistica delle riduzioni, esenzioni ed ammissioni in presenza di morosità, sulla base di valutazione e relazione del Servizio Sociale competente.

1. Interventi e servizi specifici per gli anziani

1.1 Servizi domiciliari

L'attivazione di un servizio al domicilio dell'utente sostanzia la scelta di privilegiare l'azione preventiva e promozionale dell'autosufficienza della persona in difficoltà, nonché di valorizzare il ruolo della famiglia e degli aiuti informali della comunità.

1.1.1 L'assistenza domiciliare

Finalità

Sostenere la permanenza dell'anziano e del disabile presso la propria famiglia.

Destinatari

Persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria totalmente non autosufficienti, inserite in una famiglia che necessita di aiuto.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

disposta dal Responsabile del Servizio competente su proposta dell'Assistente Sociale, compatibilmente con le risorse disponibili, tenendo conto delle seguenti priorità:

- condizione di solitudine e impossibilità di attivare le reti di sostegno familiari, parentali e di vicinato;

- gravità delle condizioni sanitarie e sociali;
- situazione economica.

Prestazioni

L'attività di sostegno si sviluppa attraverso il lavoro di operatori socio-assistenziali che operano secondo il progetto personalizzato del servizio sociale referente.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contributo o di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013, ovvero ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, anche a seguito di valore della componente patrimoniale relativa alla casa di abitazione penalizzante per la persona beneficiaria.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$$\% = \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Sulla base di specifica valutazione sociale e/o del progetto individuale potrà essere disposta la riduzione/esenzione dalla quota minima.

1.1.2 Il servizio pasti

Finalità

Garantire alle persone, che non sono in grado di provvedere autonomamente, un pasto quotidiano variato e completo di tutti i principi nutritivi.

Destinatari

Il servizio è rivolto a:

- persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto;
- persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

A richiesta e a seguito di valutazione del servizio sociale competente, sulla base delle condizioni psico-fisiche.

Prestazioni

Pasti al domicilio per le persone che non sono in grado di accedere alle mense convenzionate

Pasti presso Centri Diurni comunali (pasti in struttura)

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contributo o di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013, ovvero ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, anche a seguito di valore della componente patrimoniale relativa alla casa di abitazione penalizzante per la persona beneficiaria.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$$\% = \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

1.1.3 Il servizio di lavanderia

Finalità

garantire alla persona anziana un supporto per il lavaggio della biancheria e dei capi di abbigliamento, ovvero integrare il servizio di assistenza domiciliare.

Destinatari

anziani con reti di sostegno familiari o informali assenti o carenti, non in grado di assolvere alle necessità personali e in precarie condizioni igieniche.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Prestazioni

Ritiro e consegna settimanale degli indumenti al domicilio dell'utente.

Contribuzione/Compartecipazione

Il servizio è erogato gratuitamente, sulla base di specifica valutazione sociale e prevedendo limiti di accesso sulla base dell'I.S.E.E.. L'eventuale compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, anche a seguito di valore della componente patrimoniale relativa alla casa di abitazione penalizzante per la persona beneficiaria.

Nel caso di eventuale compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\text{percentuale da applicare a costo riferimento} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

1.1.4 Il servizio di telesoccorso

Finalità

Garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario.

Destinatari

Persone anziane o disabili che presentano una condizione sanitaria a rischio; anziani che vivono soli o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza; anziani inseriti nell'anagrafe della fragilità; persone anziane che fruiscono di servizi alloggiativi comunali.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Prestazioni

L'allarme dell'utente è raccolto dalla centrale operativa che immediatamente mette in atto gli interventi più opportuni. Il servizio funziona 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo fasce come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, anche a seguito di valore della componente patrimoniale relativa alla casa di abitazione penalizzante per la persona beneficiaria.

Ai fini della contribuzione/compartecipazione saranno considerati:

- una eventuale quota minima
- ISEE iniziale
- ISEE finale
- contribuzione massima.

1.2 Interventi semi residenziali

1.2.1 I soggiorni climatici

Finalità

offrire l'opportunità di trascorrere un periodo di vacanza socializzante.

Destinatari

persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti che hanno compiuto il 65° anno d'età, con difficoltà ad organizzare autonomamente una vacanza e/o con una situazione economica che non consente di sostenere spese per una vacanza. L'eccezione è rappresentata da persone non autosufficienti, solo dopo attenta valutazione sociale, nel caso in cui le medesime siano accompagnate da persona collocata utilmente in graduatoria entro il numero prestabilito dal bando, che sottoscrive una dichiarazione di responsabilità.

Modalità di accesso: a seguito di istanza, nei tempi e nei modi stabiliti da bando.

Ammissione

A seguito di valutazione del possesso dei requisiti verrà predisposta la graduatoria dei beneficiari. La partecipazione è consentita annualmente ad un solo turno di soggiorno, tenendo conto delle priorità di età, reddito e precedenti fruizioni del servizio, secondo quanto previsto con atto del Responsabile del Settore.

Prestazioni

Soggiorni climatici organizzati da soggetti in partenariato con il Comune ovvero accreditati dal Comune in strutture convenzionate, in periodi prestabiliti dell'anno, ampiamente pubblicizzati e in quantità compatibili con le risorse disponibili.

Contribuzione

La Giunta Comunale, sulla base del budget di spesa previsto in bilancio, determina la contribuzione massima da erogare sulla spesa sostenuta dal cittadino e determina l'ammontare della contribuzione sulla base della progressione lineare e della valutazione sociale.

1.2.2 Il Centro Aperto

Finalità

Contrastare i rischi di solitudine e di progressiva marginalizzazione della persona anziana offrendo occasioni di socialità, ricreazione e protagonismo. Al fine di valorizzare la comunità locale la gestione di questo servizio è affidata a gruppi ed associazioni operanti nel territorio di riferimento.

Destinatari

Anziani autosufficienti.

Ammissione: libera e gratuita.

Prestazioni

Spazi di aggregazione, organizzazione di attività ricreative, gite, momenti di impegno sociale e culturale.

Compartecipazione al costo del trasporto (se attivato)

La misura di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale secondo le seguenti modalità:

- quota minima
- ISEE iniziale
- ISEE finale
- rimborso mediante quota forfettaria per singola corsa

1.2.3 Il Centro Diurno

Finalità

Il centro diurno si colloca nella rete dei servizi per anziani con una duplice funzione:

- preventiva, in quanto si rivolge a persone autosufficienti creando occasioni di incontro attraverso un calendario di iniziative in grado di potenziare interessi ed hobby;
- di supporto alle attività del servizio di assistenza domiciliare mediante l'erogazione di servizi quali il servizio bagni protetti ed il servizio mensa.

Sono obiettivi del centro diurno:

- alleviare le condizioni di solitudine creando occasioni di incontro;
- sostenere la famiglia nel lavoro di cura affinché possa mantenere propri spazi di vita e non cada nell'isolamento.

Destinatari

Anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti a rischio di emarginazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: predisposta dal servizio sociale competente.

Prestazioni: aiuto e sorveglianza nelle attività della vita quotidiana, somministrazione pasti, attività preventive per rallentare il decadimento fisico e mentale, attività riabilitativo-occupazionali per recuperare condizioni di autosufficienza psico-fisica, servizio di sostegno ai familiari secondo programmi di educazione ed informazione. Il servizio comprende l'eventuale trasporto da e per l'abitazione.

Compartecipazione

La percentuale di compartecipazione al costo del servizio, differenziando il costo con trasporto ed il costo senza trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, utilizzando la seguente formula:

percentuale da applicare a costo di riferimento =

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

1.2.4 Il Centro Diurno Integrato

Finalità

Il centro diurno integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali.

Sono obiettivi del CDI:

- farsi carico di quelle situazioni divenute troppo impegnative per la sola assistenza domiciliare quando questa non è in grado di garantire la necessaria intensità e continuità degli interventi;
- offrire in regime diurno tutte le prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative previste per le strutture residenziali;
- garantire alle famiglie un sostegno reale e momenti di tutela e sollievo.

Destinatari

Sono, di norma, destinatarie del Centro Diurno Integrato persone di età superiore ai 65 anni con le seguenti caratteristiche:

- con compromissione parziale o totale delle autonomie fisiche o psichiche, ma non così grave da richiedere il ricovero definitivo in RSA;
- con compromissione dell'autosufficienza, inseriti in famiglie non in grado di assolvere in forma continuativa il carico assistenziale;
- soggetti affetti da demenza ma senza gravi disturbi del comportamento;
- persone sole con un discreto livello di autonomia, ma a grave rischio di emarginazione per le quali l'assistenza domiciliare risulta insufficiente e non hanno a livello territoriale un servizio diurno di riferimento.

Non sono ammesse persone con problematiche psichiatriche attive, con handicap, in età giovane o adulta, dementi con gravi disturbi del comportamento.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: predisposta dal servizio sociale competente che si avvale per la definizione del progetto di intervento dell'unità di valutazione multidimensionale e geriatrica.

Il servizio comprende l'eventuale trasporto da e per l'abitazione.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio, differenziando il costo con trasporto ed il costo senza trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, anche a seguito di valore della componente patrimoniale relativa alla casa d'abitazione penalizzante per la persona beneficiaria.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$$\% = \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Sulla base di specifica valutazione sociale e/o del progetto individuale potrà essere disposta la riduzione/esenzione dalla quota minima.

Compartecipazione al costo del trasporto

La misura di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale secondo le seguenti modalità:

- quota minima
- ISEE iniziale
- ISEE finale
- rimborso mediante quota forfettaria per singola corsa

1.2.5 Il servizio di trasporto sociale

Finalità

- garantire trasporti temporanei a persone che non sono in grado di utilizzare i normali mezzi pubblici (autobus, taxi, ecc.) e necessitano di trasporti specializzati per terapie, visite, etc.;
- garantire trasporti per attività di socializzazione fino ad un massimo di 10 corse al mese.

Destinatari:

- anziani che frequentano i Centri Diurni ed i Centri Diurni Integrati e sono privi di una rete familiare o informale in grado di garantire il trasporto e l'accompagnamento al servizio;
- anziani privi di rete familiare in grado di garantire il soddisfacimento del trasporto.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: disposta dal servizio sociale territoriale.

Compartecipazione

La misura di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale secondo le seguenti modalità:

- rimborso mediante quota forfettaria per singola corsa organizzata da Comune
ovvero
- voucher per la fruizione dei trasporti sia realizzati dal servizio radio taxi sia da organizzazioni ed associazioni convenzionate con il Comune.

2. Interventi e servizi specifici per le persone disabili

PREMESSA

Ai sensi della presente disciplina sono considerate “disabili” le persone che abbiano ottenuto un riconoscimento di invalidità dall’apposita Commissione, ai sensi delle leggi 118/ 1971, 381/70, 382/70, 18/80,104/92.

I servizi per la disabilità sono finalizzati a:

- sostenere e valorizzare la famiglia di appartenenza;
- favorire ogni possibilità di utilizzo di risorse ed opportunità di socializzazione e servizio aperte alla generalità dei cittadini ed in quanto tali in grado di favorire la “visibilità” e l’accettazione delle persone con disabilità;
- promuovere interventi personalizzati che attraverso l’utilizzo di servizi specifici e di opportunità non istituzionali garantiscano “percorsi” di contrasto all’emarginazione ed alla perdita di autonomia.

Per garantire la necessaria integrazione tra interventi sanitari – riabilitativi e sociali, gli interventi ed i servizi resi nei confronti delle situazioni di disabilità sono, di massima, concordati con l’équipe operativa disabilità della Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

2.1 Interventi domiciliari

Su richiesta del cittadino ed a seguito di ammissione da parte del Servizio Sociale, sono attivabili, per le persone in condizioni di invalidità e di non autosufficienza, il servizio di assistenza domiciliare, i servizi di pasto, lavanderia, tele-soccorso e trasporto, **come indicati ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.2.5.**

2.1.1 Buoni a sostegno dell’assistenza domiciliare per persone minorenni disabili e per persone adulte disabili

A seguito di specifico progetto e piano di assistenza individualizzato, redatto dal servizio sociale, che ne quantifica la necessità e ne verifica la realizzazione, l’assistenza domiciliare a persone adulte in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, ad integrazione delle prestazioni rese dai familiari, può essere sostenuta per mezzo di buoni sociali, il cui valore sarà correlato alle ore di servizio previste dal progetto ed alle capacità economiche del beneficiario della prestazione.

La Giunta Comunale determina annualmente il limite I.S.E.E. per la fruizione dei buoni.

Si applicano i criteri previsti dall’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013

2.1.2 Titoli sociali (buoni e voucher) a sostegno dell'assistenza domiciliare per persone minorenni disabili e per persone adulte ed anziane disabili a seguito di bandi ed iniziative di terzi

Nel caso in cui il Comune sia assegnatario di risorse, da erogarsi sotto forma di titoli sociali (buoni e voucher), al fine di sostenere e supportare la persona e la sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, i relativi bandi di assegnazione saranno conformati alle indicazioni ed alle regole previste dall'erogatore delle risorse.

L'ammontare dei titoli sociali è determinato sia dalla situazione economica, come determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, sia dalla normativa regionale di riferimento, sia dallo specifico progetto individuale, come redatto in collaborazione con il Servizio Sociale.

2.1.3 Interventi per l'assistenza e l'autonomia delle persone con disabilità in condizione di gravità ex legge 162/98

Progetti di vita indipendente a sostegno dell'assistenza delle persone con disabilità fisica, resa da personale assunto per l'autonomia: è prevista l'erogazione di titoli sociali finalizzati a coprire i costi del progetto nella misura massima del 70%, rapportata alla situazione economica, come determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per progetti ad integrazione dell'assistenza familiare a sostegno dell'assistenza di persone totalmente non autosufficienti assistiti in famiglia, resa da personale assunto: è prevista l'erogazione di titoli sociali finalizzati a coprire i costi del progetto. L'ammontare dei titoli sociali è determinato sia dalla situazione economica, come determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, sia dalla normativa regionale.

2.1.4 Il servizio di assistenza educativa

Finalità

Attivare interventi personalizzati rivolti alla persona con disabilità ed alla sua famiglia, promossi dall'équipe di riferimento con l'obiettivo di sostenere ed integrare i compiti educativi della famiglia, anche in collaborazione con le strutture scolastiche e formative, nonché promuovere occasioni di integrazione sociale.

Destinatari

Persone con disabilità in età superiore alla scuola dell'obbligo per le quali il servizio sociale della A.S.S.T. o del Comune referente individui la necessità di sostenere un progetto educativo specifico non attuabile all'interno di servizi diurni.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

Proposta dal servizio sociale territoriale che si avvale dei servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Prestazioni

Le attività, progettate dal servizio sociale e coordinate dall'ufficio competente, si sviluppano attraverso l'intervento di operatori e volontari.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare è la seguente:

$$\% = 100 - \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Progetto scuola-territorio: si realizza all'interno del servizio ed è destinato a giovani disabili frequentanti la scuola superiore, qualora l'istituto frequentato aderisca al progetto inserendo nel Progetto Educativo Individualizzato la programmazione di attività extrascolastiche volte all'acquisizione di competenze ed autonomie per lo sviluppo della socializzazione, in collaborazione con i servizi diurni strutturati.

Non è prevista alcuna compartecipazione.

2.1.5 Il servizio trasporto HBUS

Finalità

Favorire le autonomie e la vita di relazione delle persone disabili facilitandone la mobilità. Il servizio non riguarda l'accesso ai servizi scolastici e socio-assistenziali a carattere continuativo.

Destinatari

Le persone in condizioni di disabilità permanente impossibilitate all'uso dei normali mezzi di trasporto pubblico.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: la richiesta di ammissione è raccolta dal Servizio sociale che, verificate le condizioni (verbale di invalidità, dichiarazione dell'ASL/A.S.S.T. di Brescia di inidoneità all'uso dei normali mezzi di trasporto pubblici, età compresa tra i 18 anni e i 65 anni salvo deroga), rilascia il benestare. Le prestazioni sono erogate compatibilmente con le risorse disponibili, tenendo conto delle priorità fissate dal Responsabile di Settore.

Prestazioni

Il servizio viene garantito attraverso l'utilizzo di automezzi comunali o mediante terzi nei giorni da lunedì a domenica dalle ore 7,00 alle ore 24,00. Le richieste devono pervenire all'Ufficio Trasporti sociali del Comune di Brescia.

Compartecipazione

E' prevista una quota a carico del beneficiario coincidente con i costi del servizio pubblico urbano.

2.1.6 Il servizio trasporto scuola/terapie

Finalità

Il servizio è finalizzato al sostegno del caregiver familiare nell'accompagnamento del minore disabile per sedute di terapia, riabilitazione o per visite mediche specialistiche. Il servizio non dispone di mezzi attrezzati per il trasporto di sedia a ruote rigida e/o elettronica e viene effettuato in collaborazione con Associazioni di Volontariato convenzionate.

Destinatari

Minori con disabilità di età compresa tra 0 anni e sino al termine della scuola secondaria di primo grado (comunque entro i 16 anni), residenti nel Comune di Brescia, per i quali sia prescritta terapia riabilitativa da parte del Servizio Sanitario Regionale o richiesta visita medica specialistica.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

Proposta dal servizio sociale territoriale.

Prestazioni

Il servizio si svolge esclusivamente all'interno del territorio urbano, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 18.00, con tragitti dal domicilio oppure dalla scuola frequentata dal minore al luogo dove si svolgerà la terapia/visita. Il servizio viene effettuato solo in presenza di accompagnatore adulto, che è tenuto ad assistere il minore disabile durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto, a provvedere alla fornitura e al posizionamento dei sistemi di sicurezza previsti per il minore (poltroncina auto, rialzo seduta...) ed a caricare /scaricare dal mezzo di trasporto eventuali ausili per la mobilità (passeggini, sedie a ruote, bastoni tripodi, ecc.).Le attività, progettate dal servizio sociale e coordinate dall'ufficio competente, si sviluppano attraverso l'intervento di operatori e volontari.

Compartecipazione

La percentuale di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, secondo la seguente formula:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2.1.7 Accoglienza temporanea di sollievo e/o di emergenza

Finalità

Interventi temporanei di sollievo e/o di emergenza; in alcuni casi perseguimento di obiettivi di conoscenza della persona disabile per progettare un più corretto programma di intervento.

Compartecipazione

Definita attraverso valutazione sociale e sulla base del progetto individuale.

2.1.8 Progetti sperimentali di vita autonoma e indipendente

Finalità

Facilitare l'avvicinamento ad una residenzialità propria di persone con disabilità, nell'ambito di un progetto di vita, che possa coinvolgere la famiglia e le risorse del territorio.

Destinatari

Persone con disabilità medio – lieve di età compresa tra 18 e 45 anni, residenti nel Comune di Brescia.

Modalità di accesso: a seguito di istanza delle persone medesime.

Ammissione

Proposta dal servizio sociale territoriale.

Prestazioni

Sperimentazione di abitare autonomo, con monitoraggio educativo.

Compartecipazione

Definita attraverso valutazione sociale e sulla base del progetto individuale.

2.1.9 Progetti integrati

Nel caso di progetti che prevedono più prestazioni, la compartecipazione/contribuzione sarà determinata sulla base del progetto individuale concordato con il beneficiario e la sua famiglia.

2.2 Interventi diurni**2.2.1 Il Centro Diurno Disabili****Finalità**

Il Servizio garantisce prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e sociosanitarie, favorisce lo sviluppo ed il mantenimento delle autonomie personali a sostegno anche del nucleo familiare.

Destinatari

Persone con gravi compromissioni delle loro autonomia e delle loro capacità di relazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

Attraverso il servizio referente che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Prestazioni

Assistenziali, educative, riabilitative socio-sanitarie.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio, differenziando il costo con trasporto ed il costo senza trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$$\% = \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Sulla base di specifica valutazione sociale e/o del progetto individuale potrà essere disposta la riduzione/esenzione dalla quota minima.

Il costo del trasporto rimarrà a carico dell'utente nella percentuale come sopra calcolata.

2.2.2 Il Centro Socio Educativo

Finalità

Mantenimento e potenziamento delle capacità sociali e di relazione, delle autonomie personali, e il mantenimento del livello culturale.

Destinatari

Persone disabili la cui fragilità non sia riconducibile al sistema socio-sanitario.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

Proposta dal servizio sociale territoriale che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Prestazioni: interventi socio-educativi e socio-animativi ed esercitazioni all'autonomia di tipo occupazionale.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio, differenziando il costo con trasporto ed il costo senza trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale.

Nel caso di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$$\% = \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Sulla base di specifica valutazione sociale e/o del progetto individuale potrà essere disposta la riduzione/esenzione dalla quota minima.

Il costo del trasporto rimarrà a carico dell'utente nella percentuale come sopra calcolata.

2.2.3 I servizi di formazione all'autonomia

Finalità

Migliorare la qualità di vita di persone disabili con sufficienti autonomie e capacità di relazione.

Destinatari

Persone con disabilità che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

Attraverso il servizio referente che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Prestazioni

Progetti educativi caratterizzati da occasioni di integrazione in attività socializzanti, sportive, formative e di tipo occupazionale, che possono essere sostenute da contributi incentivanti il cui importo è stabilito nel progetto individualizzato, sulla base di importi massimi giornalieri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Compartecipazione

Non è previsto concorso alla spesa da parte dell'utenza in carico alla quale restano i costi relativi al trasporto, al pasto, nella misura prevista per il pasto in struttura, all'eventuale utilizzo di impianti sportivi, attività ludiche o altro come previste all'interno del singolo progetto.

2.2.4 Il servizio diurno per l'integrazione sociale

Finalità

Il Servizio è strutturato in attività modulari caratterizzate da flessibilità organizzativa, utilizzo di spazi non protetti ed attenzione al contesto territoriale di appartenenza.

Destinatari

Persone con disabilità che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

Attraverso il servizio referente che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Prestazioni

Interventi educativi individualizzati volti all'integrazione sociale della persona disabile ovvero attività per gruppi di utenti con finalità formative e animative e di mantenimento, ed esercitazioni all'autonomia di tipo occupazionale.

Moduli di gruppo

- a) **Modulo di gruppo di mantenimento e consolidamento:** è previsto per coloro che, a seguito di un significativo e duraturo percorso di apprendimento in altri servizi, necessitano di un intervento educativo finalizzato al

mantenimento/consolidamento delle abilità e delle autonomie personali e sociali acquisite nel tempo, al fine di evitare l'impoverimento delle stesse. Può prevedere la partecipazione ad iniziative ed esperienze nel territorio con una costante supervisione degli operatori del servizio.

b) Modulo di gruppo di promozione all'autonomia: è previsto per coloro che, a seguito di un significativo e duraturo percorso di apprendimento in altri servizi, necessitano di un intervento educativo finalizzato alla promozione di ulteriori ambiti di autonomia. Può prevedere la partecipazione ad iniziative ed esperienze nel territorio con una costante supervisione degli operatori del servizio.

Contribuzione/Compartecipazione moduli di gruppo

La percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo del servizio, differenziando il costo con trasporto ed il costo senza trasporto, viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, come determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare, da applicare al costo di riferimento, è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE, da applicare al costo di riferimento, è:

$$\% = \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Sulla base di specifica valutazione sociale e/o del progetto individuale potrà essere disposta la riduzione/esenzione dalla quota minima.

Il costo del trasporto rimarrà a carico dell'utente nella percentuale come sopra calcolata.

Moduli individuali

Le aree di intervento del modulo individuale sono relative alle caratteristiche, ai bisogni, alle potenzialità della singola persona con disabilità e vanno concordate con la équipe multiprofessionale di riferimento in base al progetto individualizzato.

Le aree di intervento possono includere:

⇒ attività di osservazione e valutazione

⇒ attività di sostegno domiciliare

- ⇒ attività per favorire la vita indipendente e l'autonomia abitativa
- ⇒ attività di integrazione ed inclusione sociale
- ⇒ attività di raccordo con l'esperienza scolastica
- ⇒ attività di esercitazione all'autonomia di mantenimento delle competenze acquisite.

Le aree di intervento possono variare in relazione alla evoluzione personale e sociale della singola persona con disabilità.

In base alle caratteristiche, ai bisogni, alle potenzialità della singola persona con disabilità, il modulo individuale può articolarsi con un impegno educativo di bassa, media, alta intensità.

Compartecipazione

Non è previsto concorso alla spesa da parte dell'utenza in carico alla quale restano i costi relativi al trasporto, all'eventuale pasto e/o utilizzo di impianti sportivi, attività ludiche o altro come previste all'interno del singolo progetto.

3. Interventi residenziali per persone anziane e/o per persone con disabilità

Disciplina della Integrazione della retta

A sostegno delle spese di accoglienza nei servizi residenziali, il Comune può garantire un intervento economico ad integrazione della retta dovuta, in rapporto all'importo della retta e alla situazione economica del cittadino, come determinata dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 ovvero dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, e sulla base del progetto individuale, a condizione che:

- la persona o un suo familiare o l'amministratore di sostegno o il tutore ne abbia fatto richiesta;
- la necessità del ricovero sia stata accertata dal servizio sociale comunale competente, anche in accordo con il Servizio A.S.S.T.;
- la situazione economica dell'interessato e dei familiari non permetta l'assunzione autonoma della retta.

Sulla base della presente disciplina, gli interventi sono così regolati:

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e/o delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
2. L'Assistente Sociale del Comune o dell'A.S.S.T. verifica preventivamente, ove possibile, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.
3. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a sé stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.
4. I servizi residenziali sono rivolti:
 - a persone con disabilità
 - a persone adulte in condizioni di gravissima marginalità e prive di una rete familiare e/o amicale di supporto e di riferimento
 - a persone anziane con disabilità ovvero a persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio, residenti e regolarmente iscritte all'anagrafe comunale.
 5. Possono beneficiare del contributo per l'integrazione della Quota sociale della retta di ricovero i soggetti residenti e regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, con ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale alla soglia d'importo definito annualmente dalla Giunta comunale.
 6. Per integrazione della quota sociale della retta di ricovero dei soggetti di cui al comma precedente in struttura protetta residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune effettua nel caso in cui la situazione economica dei richiedenti non consenta la copertura integrale della Quota Sociale.
 7. L'integrazione della quota sociale della retta ha lo scopo di garantire ai soggetti di cui al comma 4, in condizione di elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia tali da non consentire il mantenimento a domicilio che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui hanno necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
 8. Per le persone di cui al comma 4 del presente articolo, il Comune, nei limiti delle disponibilità e degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della Quota Sociale.
 9. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita la persona beneficiaria e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato. La quota sostenuta dalla persona beneficiaria è calcolata tenendo conto dell'ISEE della persona beneficiaria e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto, mantenendo comunque a favore della persona beneficiaria una quota per spese personali, come definita nel progetto individuale.
- Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico della persona ricoverata; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità della persona ricoverata; l'eventuale riduzione della quota sociale a carico della

- persona ricoverata per eventuali rientri in famiglia. Il progetto personalizzato di intervento potrà altresì comprendere altre risorse in disponibilità della persona ricoverata.
10. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale ovvero in caso di riconoscimento di altre provvidenze, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 9, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
 11. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia d'accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare l'obbligo di un intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in ambito residenziale Istruttoria per la concessione della integrazione

1. La persona assistita che non dimostri la capacità di coprire la Quota Sociale presentando apposita istanza documentata e dichiarando la propria situazione economica secondo le modalità di cui al presente regolamento non ha diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale.
2. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :
 - hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
3. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della Quota Sociale a carico dell'assistito.
4. In alternativa e previa adeguata istruttoria, il Comune potrà provvedere all'introito ed alla gestione delle provvidenze pensionistiche ed indennitarie a favore delle persone in carico ed ospitate presso strutture protette, come sopra definite.
5. Ai fini della integrazione della quota sociale, si assume quale limite massimo della integrazione comunale il valore della quota sociale delle strutture dalle quali il Comune acquisisce annualmente la retta. A tale riguardo, la Giunta Comunale determina annualmente il costo massimo di riferimento per

- l'integrazione, sulla base dei valori convenzionali in essere con le strutture del territorio.
6. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base dello specifico progetto individuale e secondo i criteri di cui al presente regolamento.
 7. Per poter beneficiare dell'integrazione della Quota Sociale, i soggetti interessati o chi ne cura gli interessi devono presentare domanda al Comune, su apposito modulo, corredata da idonea documentazione, ai fini della definizione di specifico progetto individuale, ex articolo 14 della legge 328/2000, secondo quanto di seguito indicato:
 - documentazione medica, rilasciata da medico o struttura del servizio pubblico, che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere della persona anziana e/o con disabilità presso il proprio domicilio;
 - verbale di invalidità;
 - D.S.U. e attestazione I.S.E.E.
 - documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;
 - documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (estratti di conto corrente e di conto deposito titoli degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza;
 - dichiarazione con impegno espresso ad aggiornare il Comune della permanenza dei presupposti per l'erogazione e delle variazioni significative, da comunicarsi entro 20 giorni, pena la revoca del contributo.La mancata o incompleta presentazione della relativa documentazione comporta l'esito negativo circa la richiesta di integrazione della Quota Sociale.
 8. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrare il medesimo nel modo più opportuno.
 9. Nel caso di persone sole o in stato di abbandono, non gestibili a domicilio, il Servizio Sociale Comunale potrà attivare gli interventi necessari.
 10. L'ufficio comunale competente instruirà la relativa pratica calcolando il contributo a carico del Comune, tenuto conto della documentazione presentata, quale differenza tra le somme nette annue disponibili al momento della istanza e la Quota Sociale a carico del beneficiario, cui sarà assicurata, in libera disponibilità specifica quota sulla base di quanto concordato nel piano individuale.
 11. L'accesso al contributo è inoltre subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:
 - idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o in condizione di disabilità, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
 - possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.

12. Al termine dell'istruttoria, l'integrazione della Quota Sociale è stabilita dal Responsabile di Servizio, in base ai principi di cui ai presenti criteri, con comunicazione dell'esito entro il termine di giorni 30 lavorativi dalla istanza.
13. In caso di esito positivo, il diritto all'erogazione del contributo decorrerà dal giorno dell'ingresso.
14. In situazione eccezionali che comportano l'impossibilità temporanea di presentare la documentazione prevista per l'accesso alla integrazione della retta, il Comune riconosce un contributo pari al valore della quota sociale praticata dalla struttura ospitante per un periodo massimo di due mesi. In caso di mancata presentazione della documentazione prevista, dopo tale periodo, l'istanza si considera con esito negativo con onere a totale carico della persona interessata ed il conseguente recupero di quanto anticipato.
15. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato.
16. In caso di ridefinizione della retta il contributo economico verrà ridefinito proporzionalmente secondo i criteri di calcolo di cui all'art. precedente.
17. Ai fini del mantenimento e del rinnovo della contribuzione, le certificazioni I.S.E.E. mantengono la loro efficacia sino al 31 marzo dell'anno successivo. Entro tale data, le persone beneficiarie o chi ne fa le loro veci presentano una nuova dichiarazione sostitutiva unica e la relativa attestazione I.S.E.E., corredata dalla:
 - documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;
 - documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza.In caso di mancato adempimento da parte delle persone interessate, il contributo verrà sospeso.
18. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalla Autorità competenti le verifiche necessarie. A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all'interessato, potrà assumere informazioni presso le Amministrazioni competenti.
19. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'I.S.E.E. e nei documenti di cui agli artt. precedenti ed in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto percepito dal Comune a titolo di contributo per integrazione della quota sociale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.
20. Il Comune potrà stipulare accordi o protocolli in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali per disabili e anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e accreditate con la Regione, per favorire una priorità d'accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.

3.1 La residenza socio-sanitaria per disabili

Finalità

Servizio residenziale socio – sanitario che garantisce interventi assistenziali, sanitari ed educativi e di sostituzione della famiglia.

Destinatari

Disabili con gravi e gravissime limitazioni dell'autonomia

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

È predisposta dal servizio sociale competente.

Prestazioni

supporto assistenziale specifico e prestazioni sanitarie a chi è impossibilitato a rimanere in via temporanea o permanente nella propria famiglia.

Contribuzione/Compartecipazione

Secondo progetto individuale ed in base ai criteri previsti per i servizi residenziali

3.2 Le Comunità socio-sanitarie e le comunità alloggio per disabili

Finalità

Servizio residenziale socio – sanitario in strutture di piccole dimensioni, integrate nel territorio e organizzate per riprodurre contesti di vita familiare.

Destinatari

Persone con disabilità per i quali la situazione di piccola convivenza e di strette relazioni sia congruente con i loro bisogni.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

È predisposta dal servizio sociale competente.

Contribuzione/Compartecipazione

Secondo progetto individuale ed in base ai criteri previsti per i servizi residenziali

Il costo per l'eventuale fruizione del servizio Centro Diurno per Disabili o del Centro Socio Educativo o del Servizio Diurno per l'Integrazione - modulo di Gruppo per i soggetti ricoverati in comunità alloggio è fissato alla quota minima prevista per la fruizione dei Centri Diurni per Disabili ovvero per il Centro Socio Educativo ovvero per il Servizio Diurno per l'Integrazione - modulo di Gruppo.

3.3 Il ricovero di sollievo

Finalità

Prevede l'accoglienza temporanea in servizi residenziali di persone in condizione di disabilità, normalmente assistite in famiglia per le quali il servizio sociale territoriale individui la necessità e/o l'opportunità di un periodo temporaneo di allontanamento dal nucleo familiare convivente.

Destinatari

Persone in condizione di disabilità, normalmente assistite in famiglia per le quali il servizio sociale territoriale individui la necessità e/o l'opportunità di un periodo temporaneo di allontanamento dal nucleo familiare convivente.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

È predisposta dal servizio sociale competente.

Prestazioni

Il periodo di sollievo è sostenuto dall'intervento comunale per un periodo annuale massimo di 22 giornate; periodi superiori possono essere richiesti dal servizio sociale proponente in considerazione di particolari situazioni familiari o di particolare gravità della condizione della persona disabile.

Compartecipazione:

L'intervento è erogato con una delle seguenti modalità fra loro alternative:

- a) utilizzo del servizio di accoglienza temporanea (S.A.T.) realizzato dalla Fo.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza psico-disabili): l'onere a carico dell'utente, corrisposto direttamente all'ente gestore, è costituito dal costo dei pasti consumati;

- b) ricovero di sollievo per un periodo non eccedente i ventidue giorni, con un contributo massimo pari all'80% delle tariffe convenzionate.

3.4 Il ricovero in Residenze Sanitario Assistenziali (RSA)

Finalità

Fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

Destinatari

Persone totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia. L'accesso può essere:

- temporaneo con finalità riabilitative e/o di sollievo alla famiglia;
- definitivo.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

Predisposta dal servizio sociale competente che si avvale dell'intervento dell'unità di valutazione multidimensionale e geriatrica.

Contribuzione/Compartecipazione

Secondo progetto individuale ed in base ai criteri previsti per i servizi residenziali.

3.5 Ricoveri in casa albergo, comunità alloggio e casa famiglia

Finalità

Fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, definitiva o temporanea, ed abitativa, volta a:

- valorizzare i livelli di autonomia;
- coinvolgere gli ospiti nella gestione della casa, responsabilizzandoli nelle azioni quotidiane;
- prevenire degenerazioni delle condizioni di autonomia psicofisica;
- evitare o ritardare interventi assistenziali più impegnativi.

Destinatari

Anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. In particolare:

- persone anziane con limitata autonomia nelle attività di base della vita quotidiana, cognitivamente integre e in grado di partecipare attivamente alla organizzazione della propria esistenza;
- persone anziane che presentano un'iniziale deterioramento delle funzioni cognitive, che mantengono una buona autonomia nelle attività della vita quotidiana e sono in grado di vivere in comunità;
- persone anziane autosufficienti nella gestione della propria persona che, per motivi legati all'età o ad emergenze sociali, non possono vivere nella loro abitazione.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

predisposta dal servizio sociale che può avvalersi dell'intervento dell'unità di valutazione multidimensionale e geriatrica dell'A.S.S.T.

Contribuzione/Compartecipazione

Secondo progetto individuale ed in base ai criteri previsti per i servizi residenziali

4. Attività e servizi specifici per le situazioni di disagio adulto

Tipologia delle attività e dei servizi

Sono attivati nei confronti delle persone adulte, ma non ancora in età post lavorativa, per contrastare situazioni di insufficienza economica, rischi di marginalità sociale e per situazioni nelle quali le condizioni di non autosufficienza economica si accompagnano a non autosufficienza e non autonomia a causa di patologie fisiche o mentali.

Le attività consistono in: contributi economici, percorsi di accompagnamento all'alloggio ed al lavoro, accesso ai servizi domiciliari, diurni e residenziali a seconda delle necessità e delle caratteristiche dell'utenza.

Tali interventi sono attivabili nei confronti di persone seguite dai servizi sociali territoriali del Comune, così come da servizi specifici dell'A.S.S.T., in particolare dai servizi per le tossicodipendenze e l'alcooldipendenza (SERT e NOA), anche accreditati dalla Regione (SMI) e dai Centri Psico Sociali (CPS).

I progetti di emancipazione possono prevedere attività occupazionali, che hanno obiettivi propedeutici all'avviamento al lavoro, e che sono sostenute da contributi incentivanti il cui importo è stabilito nel progetto individualizzato e può essere integrato dal contributo economico a sostegno del reddito.

4.1 L'assistenza domiciliare per il disagio adulto

Finalità

Sostenere la persona adulta in condizione di disagio e fragilità sociale al proprio domicilio e nelle attività di integrazione sociale.

Destinatari

Persone sole in condizioni di fragilità sociale ed a rischio di emarginazione, non autosufficienti nella gestione dei propri bisogni.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: servizio sociale competente.

Prestazioni

L'attività di sostegno si sviluppa attraverso il lavoro di operatori socio-assistenziali e di educatori che operano secondo il progetto personalizzato al domicilio dell'utente e in attività volte all'integrazione.

Contribuzione/Compartecipazione

La percentuale di contributo o di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale, anche a seguito di valore della componente patrimoniale relativa alla casa di abitazione penalizzante per la persona beneficiaria.

Nel caso di contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, la formula da utilizzare è la seguente:

$$\% = 100 - \text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è la seguente

Percentuale da applicare a costo di riferimento:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - \text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

4.2 Centri diurni di accoglienza

Finalità

offrire accoglienza e prestazioni a bassa soglia d'accesso a persone a forte rischio di esclusione sociale.

Prestazioni

interventi di prima accoglienza, sia per residenti che per non residenti, quali attività di segretariato sociale, utilizzo di docce, deposito bagagli, pasto ed attività animative; per i residenti e di concerto con il servizio sociale, attività di sostegno educativo a progetti individualizzati e proposta di attività occupazionali.

Compartecipazione

All'utilizzatore è richiesta di norma una compartecipazione al costo della prestazione utilizzata il cui importo massimo è concordato con l'ente gestore.

4.2.1 Il Dormitorio

Il Servizio

Attraverso una convenzione con l'Ente Gestore sono garantiti: accoglienza notturna, pasto serale, servizio di lavanderia, colazione e possibilità di sosta diurna agli ospiti per periodi di accoglienza preventivamente determinati.

Il Servizio comunale referente definisce la quota sostenibile a carico dell'ospite, secondo il progetto individuale.

4.2.2 Servizio Emergenza Freddo

Il Servizio

Nei mesi invernali è aperto un servizio di accoglienza notturna a persone senza dimora segnalate dai servizi cittadini.

4.2.3 Convivenze protette

Finalità

Il servizio integra un percorso di emancipazione dal bisogno attraverso la messa a disposizione di una convivenza temporanea.

Destinatari

Persone senza dimora in condizioni di difficoltà, in carico al servizio sociale comunale.

Prestazioni

Accoglienza residenziale, integrata con altre risorse e prestazioni, anche educative, finalizzate ad un accompagnamento verso l'autonomia.

Ammissione

Servizio Sociale competente, previa predisposizione di progetto concordato con l'utente ed approvato dal Responsabile di Servizio.

Determinazione del costo

Il costo del servizio è quantificato sommando il valore d'uso dell'alloggio e le spese per le utenze domestiche diviso il numero di persone accolte.

Compartecipazione

È definita con valutazione sociale che tiene conto della situazione economica dell'interessato e dei familiari, dei bisogni di cura e delle capacità di gestione del denaro nonché del progetto di intervento concordato.

4.2.4 Comunità alloggio per adulti

Finalità

Accoglienza di persone adulte in difficoltà per le quali la situazione di piccola convivenza e di strette relazioni sia congruente con i loro bisogni educativi e di assistenza.

Destinatari

Persone adulte in difficoltà

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione: servizio sociale competente. Il servizio è temporaneo e prevede contribuzione a carico dell'utente.

Compartecipazione

È definita con valutazione sociale che tiene conto della situazione economica dell'interessato e dei familiari, dei bisogni di cura e delle capacità di gestione del denaro nonché del progetto di intervento concordato.

4.2.5 Servizio orientamento e affiancamento al lavoro

Finalità

Favorire l'integrazione lavorativa di persone disagiate.

Destinatari

Persone disabili ai sensi della legge 68/1999, svantaggiate ai sensi della legge 381/1991, e le persone segnalate dai Servizi Sociali territoriali.

Prestazioni

Interventi finalizzati all'ascolto, all'orientamento, alla valutazione delle capacità lavorative, al sostegno educativo, ai percorsi di formazione; interventi nei confronti delle persone disabili come previsto dalla legge 68/99: collocamento mirato, monitoraggio, sostegno ai collocamenti. Il servizio gestisce gli strumenti propeutici all'inserimento lavorativo quali i contributi incentivanti all'utente, i contributi alle aziende per l'integrazione salariale e per le modifiche agli strumenti di lavoro secondo i parametri concordati con l'unità operativa inserimento lavorativo dell'A.S.S.T.

L'importo massimo del contributo incentivante è fissato in €. 400,00 mensili, attribuibile ai soggetti disagiati anche tramite lo strumento innovativo della dote.

Il servizio si può avvalere di apporti di agenzie esterne di cui garantisce il coordinamento. Il servizio gestisce i rapporti con i soggetti disagiati, con i servizi sociali segnalanti, i datori di lavoro (in particolare con le cooperative sociali) convenzionati per l'inserimento lavorativo.

Ammissione: su istanza o su segnalazione dei servizi sociali territoriali o di servizi specialistici.

5. Interventi e servizi specifici per Minori

5.1.1 Servizio Centro Aggregazione Giovanile

Finalità

Il Centro di Aggregazione Giovanile ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile. Obiettivo fondamentale del Centro di aggregazione giovanile è quello di rispondere ai bisogni di educazione extrascolastica. I contenuti si caratterizzano per la possibilità di offrire elementi di lettura critica della realtà sociale e l'acquisizione di efficaci modalità espressive e comunicazionali.

Destinatari

Tutti i giovani e gli adolescenti.

Modalità di accesso: a seguito di istanza direttamente presso il C.A.G. di frequenza

Compartecipazione

Il servizio è erogato gratuitamente, sulla base di specifica valutazione sociale e prevedendo limiti di accesso sulla base dell'I.S.E.E.. L'eventuale compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare.

Nel caso di eventuale compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\text{percentuale da applicare a costo riferimento} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

5.1.2 Il servizio formativo-lavorativo per adolescenti

Finalità

accompagnare e sperimentare l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'apporto di educatori.

Destinatari

- minori e neo maggiorenni residenti;
- minori frequentanti la scuola media o il corso di alta alfabetizzazione presso i centri territoriali;
- minori a rischio di emarginazione in età lavorativa (obbligo scolastico assolto) che intendano raggiungere l'obbligo formativo tramite l'apprendistato;
- neo maggiorenni che faticano ad entrare nel mondo del lavoro e che necessitano di un accompagnamento educativo.

Ammissione: attraverso richiesta del servizio sociale.

Prestazioni

il servizio si articola in due fasi:

- tirocinio interno alla struttura, con durata variabile a seconda delle esigenze dei ragazzi. In questa fase sono osservate abilità e attitudini ed insegnate le regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione e sicurezza, rispetto reciproco);
- Stesura di un progetto formativo-educativo finalizzato all'acquisizione delle conoscenze-competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro (stesura bilancio competenze e curriculum vitae, ricerca attiva del lavoro).
- La costruzione del progetto formativo/educativo si avvale delle collaborazioni con:
 - ⇒ Piccole e medie imprese del territorio (legatorie, tipografie, officine metalmeccaniche);
 - ⇒ Varie agenzie di somministrazione del lavoro;
 - ⇒ Centri di Formazione Professionale;
 - ⇒ Servizio InformaGiovani del Comune di Brescia.

In entrambe le fasi ai ragazzi è corrisposto un contributo economico rapportato all'impegno orario richiesto.

5.1.3 Il servizio domiciliare per nuclei con minori

Finalità

Assistere la famiglia in difficoltà temporanea e valorizzare le potenzialità della stessa onde consentirle di raggiungere la propria autonomia nell'assolvimento dei suoi compiti educativi verso i minori.

Destinatari

Nuclei familiari in particolari situazioni di disagio sociale e/o relazionale.

Prestazioni

Messa a disposizione di un educatore con compiti di raccordo con le figure genitoriali e parentali, di sostegno scolastico, di interventi di integrazione sociale. Il

servizio può inoltre prevedere l'impiego di un operatore socio assistenziale con l'obiettivo principale di aiutare i genitori nell'acquisizione delle normali competenze di gestione della famiglia e dell'ambiente domestico.

Ammissione

Attivazione su proposta degli operatori territoriali.

Compartecipazione

La quota/percentuale di compartecipazione viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, come determinato ai fini I.S.E.E., con i parametri sotto riportati, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale:

- ISEE iniziale
- ISEE finale
- contribuzione massima di compartecipazione alla spesa.

la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

5.1.4 Servizio educativo domiciliare

Finalità

Sostenere la permanenza dei minori all'interno del proprio nucleo familiare, con l'obiettivo di:

- migliorare le relazioni familiari;
- aiutare il nucleo familiare nella sua funzione educativa;
- raggiungere un positivo inserimento scolastico e/o sociale ed una equilibrata integrazione nel territorio.

Destinatari

Minori residenti in città.

Ammissione

su proposta degli operatori territoriali, valutata dall'ufficio di coordinamento del servizio educativo domiciliare.

Compartecipazione

La quota/percentuale di compartecipazione viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare in relazione alla si-

tuazione economica del nucleo familiare, come determinato ai fini I.S.E.E., con i parametri sotto riportati, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale:

- ISEE iniziale
- ISEE finale
- contribuzione massima di compartecipazione alla spesa.

la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

5.1.5 Servizio di Centro diurno per minori

Finalità

Il Centro Diurno si caratterizza come intervento di sostegno per le famiglie in situazione di fragilità (nuclei mono genitoriali, nuclei stranieri con difficoltà d'inserimento, ecc.) che necessitano di un aiuto nel percorso educativo e di crescita dei propri figli, attraverso il sostegno allo studio pomeridiano per i minori, le attività di orientamento e di accompagnamento delle famiglie nei rapporti con la scuola, i Servizi territoriali, Enti pubblici e privati, facilitando la creazione di rapporti tra diversi soggetti che sinergicamente concorrono alla tutela dell'interesse del minore. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

Destinatari

Possono accedere al Centro Diurno i bambini di età compresa fra i sei anni ed i diciassette anni.

Modalità di accesso: su proposta del servizio sociale territoriale che predisporrà il progetto di intervento acquisendo la domanda dei genitori.
a seguito di istanza

Compartecipazione

La quota/percentuale di compartecipazione viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, come determinato ai fini I.S.E.E., con i parametri sotto riportati, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale:

- ISEE iniziale
- ISEE finale
- contribuzione massima di compartecipazione alla spesa.

la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100$$

Percentuale da applicare = -----
(ISEE finale - ISEE iniziale)

5.1.6 Servizio di affidamento familiare

Finalità

Offrire ai minori una collocazione serena fino a quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea del proprio nucleo familiare d'origine. Sostenere la famiglia d'origine momentaneamente in difficoltà aiutandola a riacquistare competenze e capacità affettive ed educative, proprie dei genitori, per la quale è previsto da parte dell'autorità giudiziaria o dal servizio sociale l'allontanamento del minore e il suo inserimento presso la famiglia affidataria.

Destinatari

Minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a soddisfare i loro bisogni affettivi ed evolutivi.

Durante il periodo di affidamento familiare i contatti con la famiglia d'origine sono mediati dal Servizio Sociale secondo quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. Il Servizio Sociale è impegnato a sostenere con interventi specifici sia il nucleo d'origine che la famiglia affidataria.)

Attività

Sostenere le famiglie che si rendono disponibili ad accogliere minori che vivono in condizioni di criticità e sofferenza e per i quali l'autorità giudiziaria o il servizio sociale ha previsto l'allontanamento.

Destinatarie del contributo

Le famiglie affidatarie che accolgono minori i cui genitori siano residenti a Brescia.

Ammissione

È predisposta dal servizio sociale competente.

Prestazioni

Erogazione di un contributo economico mensile, salvo diversa valutazione del servizio sociale proponente e/o dell'autorità giudiziaria, mediante autorizzazione del Responsabile di Settore o suo delegato.

L'importo massimo erogabile viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale ed è elevabile fino ad un massimo del 25% per le situazioni di grave compromissione sanitaria.

Nei confronti di minori in condizioni certificate di non autosufficienza, che necessitano di accompagnamento per grave disabilità e che non hanno diritto alla indennità di accompagnamento (per mancanza della carta di soggiorno o altro),

l'importo del contributo può essere integrato con un contributo sostitutivo dell'indennità di accompagnamento, di pari importo, fino al momento in cui sarà riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.

Alle famiglie che accolgono bambini in affido il Settore Servizi Sociali, in collaborazione con il Settore Pubblica Istruzione, garantisce la gratuità dei servizi scolastici (per le famiglie residenti a Brescia) nonché un rimborso forfetario a fine anno scolastico per le famiglie che usufruiscono di tali servizi al di fuori della città.

5.1.7 Spazio Incontro genitori figli

Finalità

Il servizio garantisce, in apposito spazio gestito da operatori qualificati, il diritto di visita del minore allontanato dal proprio nucleo familiare.

Destinatari

I minori e le loro famiglie per i quali un provvedimento dell'Autorità giudiziaria preveda modalità di visita protette; minori in affido eterofamiliare o inseriti in comunità consensualmente, per i quali i servizi sociali responsabili del caso prevedano modalità di incontro mediate da specifici operatori con la famiglia di origine.

Ammissione

Su proposta del servizio sociale responsabile del caso.

Compartecipazione

I Comuni nei quali risiede uno dei genitori del minore per il quale viene effettuato il servizio sono tenuti a corrispondere il 50% del costo di riferimento.

I Comuni che richiedono di utilizzare il servizio per minori residenti nel loro territorio sono tenuti a corrispondere al Comune di Brescia l'intero costo del servizio.

La quota/percentuale di compartecipazione viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, come determinato ai fini I.S.E.E., con i parametri sotto riportati, fatta salva diversa valutazione di carattere sociale:

- ISEE iniziale
- ISEE finale
- contribuzione massima di compartecipazione alla spesa.

la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

5.1.8 Casa d'accoglienza per mamme con bambini

Finalità

Alloggio e accompagnamento educativo a mamme sole con bambini o donne in stato di gravidanza, in carico al servizio sociale territoriale. Gli interventi sono temporanei (massimo 12 mesi).

Destinatari

Mamme sole con bambini o donne in stato di gravidanza che abbiano già in corso un progetto di autonomia e necessitino di un sostegno e un accompagnamento temporaneo.

Ammissione

Su proposta del servizio sociale territoriale che predisporrà il progetto di intervento acquisendo la domanda dell'utente e la disponibilità dell'associazione coinvolta.

Compartecipazione

È definita con valutazione sociale che tiene conto della situazione economica dell'interessato e dei familiari, dei bisogni di cura e delle capacità di gestione del denaro nonché del progetto di intervento concordato.

5.1.9 Comunità educative, comunità familiari ed alloggi per l'autonomia

Finalità

Offrire un ambiente accogliente ai minori allontanati dalla propria famiglia dove possano essere soddisfatti i bisogni di relazione e sostegno.

Destinatari

Minori che, per un periodo definito, non possono permanere all'interno del proprio nucleo familiare per motivi diversi.

Ammissione: predisposta dal servizio sociale comunale.

Compartecipazione

Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura pro-

tetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE. In tale situazione, il nucleo familiare di riferimento non comprende il/i minore/i inseriti in contesto comunitario, a norma dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013.

La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- la struttura della contribuzione secondo il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

5.1.10 Centro di pronto intervento

Finalità

Rispondere a situazioni d'emergenza in cui si renda necessaria una temporanea ospitalità e protezione.

Destinatari

Minori soli o madri con bambini .

Ammissione

Ad opera degli operatori sociali comunali o dell'ASL o su segnalazione delle forze dell'ordine.

Compartecipazione

È definita con valutazione sociale che tiene conto della situazione economica dell'interessato e dei familiari, dei bisogni di cura e delle capacità di gestione del denaro nonché del progetto di intervento concordato.

5.1.11 Interventi specifici a sostegno dei neo-maggioresni

Si intendono sviluppare interventi a favore di neo maggiorenti, dimessi da comunità alloggio, con affidamento concluso, appartenenti a famiglie in carico ai servizi

sociali, che necessitino di ulteriore protezione e di accompagnamento alla autonomia.

Finalità

Accompagnare all'autonomia lavorativa ed abitativa ragazzi neomaggiorenni.

Destinatari

Neo maggiorenni entro i 21 anni in carico ai servizi sociali comunali.

Ammissione

Il servizio sociale che ha in carico la situazione può definire un progetto personalizzato che deve essere concordato tra il Servizio Minori ed il Servizio Disagio Adulto e che può prevedere tra l'altro:

- accoglienza in alloggi a protezione sociale da parte di privati;
- accoglienza in famiglie;
- messa a disposizione di alloggi e convivenze protette;
- progetti di formazione ed accompagnamento educativo sostenuti da contributi a sostegno del reddito;
- percorsi di inserimento lavorativo.

Compartecipazione

Nel progetto personalizzato il Servizio Sociale concorda la quota di partecipazione del giovane che sarà commisurata alla sua situazione economica.

6. Servizi alloggiativi

6.1 Servizi alloggiativi

Finalità

Il Settore Servizi Sociali ha un proprio patrimonio immobiliare che mette a disposizione delle diverse tipologie d'utenza secondo le indicazioni sotto riportate. La messa a disposizione di alloggi da parte del Settore Servizi Sociali avrà carattere di temporaneità con esclusione degli alloggi destinati a persone anziane o affette da disabilità permanenti

L'accoglienza non potrà essere superiore ai 24 mesi, salvo casi particolarmente gravi valutati dai Servizi Sociali, in conformità a quanto previsto dal progetto sociale personalizzato.

Destinatari

Potranno essere ammesse ai servizi alloggiativi le persone e le famiglie in situazione di fragilità, come valutata dal Servizio Sociale.

La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione da

parte del destinatario diretto della prestazione, implica la necessità di una particolare e dettagliata motivazione dell'ammissione al servizio e comporta, in ogni caso, l'applicazione della retta massima prevista. Costituisce motivo di esclusione la titolarità di ogni diritto reale su altra abitazione.

La richiesta, accompagnata dalla relazione dell'Assistente Sociale, è raccolta dal Responsabile del Servizio competente che ne verifica la congruità e individua le risorse disponibili.

Modalità di accesso

L'utente sottoscrive apposita richiesta e i relativi impegni. Con l'atto viene definita la quota a carico dell'utente.

Dimissioni

Sono causa di revoca dal servizio e conseguente allontanamento dall'alloggio:

- il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno attivato il servizio alloggiativo;
- il mancato pagamento della tariffa richiesta dal Comune per il servizio e delle tariffe per le utenze;
- il mancato rispetto da parte dell'utente degli impegni assunti nel progetto e/o di quanto sottoscritto al momento dell'ammissione
- l'uso improprio dell'alloggio e/o il cattivo utilizzo dello stesso, delle attrezzature e degli arredi forniti dall'Amministrazione;
- l'ospitalità di persone non autorizzate;
- ripetuti comportamenti di disturbo alla civile convivenza.

Modalità di valutazione della situazione economica:

sulla base di progetto sociale e di tutte le entrate rilevate al momento dell'erogazione del servizio, riferita al nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione.

La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione da parte del destinatario diretto della prestazione, implica la necessità di una particolare e dettagliata motivazione dell'ammissione al servizio e comporta, in ogni caso, l'applicazione della retta massima prevista.

Le utenze e le manutenzioni ordinarie sono di norma a carico dell'ospite, salvo diversa valutazione sociale.

6.2 Alloggi per adulti in condizioni di marginalità

Finalità

Offrire sostegno alla gestione della propria autonomia a persone in condizioni di marginalità sociale.

Destinatari

Persone senza dimora o temporaneamente alloggiate nei dormitori o in strutture comunitarie, non in grado di gestire una propria autonomia abitativa, seguite dai servizi sociali

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Prestazioni

Il servizio offre, oltre all'alloggio, interventi di sostegno, di accompagnamento e di controllo all'interno di un progetto sottoscritto dall'ospite e periodicamente verificato.

Modalità di valutazione della situazione economica:

sulla base di progetto sociale e di tutte le entrate rilevate al momento dell'erogazione del servizio, riferita al nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione.

La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione da parte del destinatario diretto della prestazione, implica la necessità di una particolare e dettagliata motivazione dell'ammissione al servizio e comporta, in ogni caso, l'applicazione della retta massima prevista.

Le utenze e le manutenzioni ordinarie sono di norma a carico dell'ospite, salvo diversa valutazione sociale.

6.3 Alloggi per famiglie con minori

Finalità:

il servizio integra un percorso di emancipazione dal bisogno anche attraverso la messa a disposizione di un alloggio temporaneo.

Destinatari

Famiglie con minori, residenti nel Comune, che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti associato ad un bisogno abitativo:

- famiglie monogenitoriali;
- presenza nella famiglia di persone con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o disagio mentale, in trattamento;
- decreto dell'Autorità giudiziaria (es. la necessità da parte del servizio di sperimentare le capacità genitoriali in un contesto abitativo autonomo);
- presenza nella famiglia di persone con gravi e documentati problemi sanitari, non compatibili con la loro sistemazione abitativa.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Prestazioni

Si prevede che il servizio alloggiativo, in base alle necessità individuate dall'Assistente Sociale, possa integrarsi con altre risorse finalizzate ad un accompagnamento verso l'autonomia del nucleo inserito.

Modalità di valutazione della situazione economica:

sulla base di progetto sociale e di tutte le entrate rilevate al momento dell'erogazione del servizio, riferita al nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione.

La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione da parte del destinatario diretto della prestazione, implica la necessità di una particolare e dettagliata motivazione dell'ammissione al servizio e comporta, in ogni caso, l'applicazione della retta massima prevista.

Le utenze e le manutenzioni ordinarie sono di norma a carico dell'ospite, salvo diversa valutazione sociale.

6.4 Alloggi di seconda accoglienza per stranieri

Finalità

Offrire ospitalità temporanea a cittadini stranieri. Il servizio integra un percorso di emancipazione dal bisogno e di autonomia attraverso la messa a disposizione di un alloggio temporaneo fornito di arredi.

Destinatari

Cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- essere stato ospite di un centro di accoglienza per stranieri;
- non avere ricevuto richiami per infrazioni o trasgressioni di gravi entità delle norme regolamentari.

E' richiesta la disponibilità, in generale, a condividere l'alloggio con altri soggetti assegnatari.

Il periodo massimo di ospitalità è stabilito in 2 anni. I cittadini stranieri potranno acquisire la residenza presso l'alloggio sede del servizio.

Agli utenti è fatto divieto di alloggiare altre persone nell'appartamento, pena l'immediata dimissione dal servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

L'ammissione non dà diritto a nessun altro contributo ed è subordinata alla completa regolarizzazione di eventuali situazioni debitorie.

Il mancato rispetto di quanto sottoscritto all'atto dell'ammissione sarà motivo di dimissione dal servizio e conseguente allontanamento dall'alloggio. La graduatoria per l'accesso al servizio sarà formulata secondo i seguenti criteri:

- anzianità di permanenza in un centro di accoglienza comunale:
2 punti per ogni anno;
- età anagrafica:
2 punti fino a 40 anni;
4 punti oltre i 40 anni;
- condizioni di salute: fino a 4 punti sulla base di valutazione sociale;
- pagamento delle quote di ospitalità nei centri di accoglienza comunali:

- dalla somma totale del punteggio delle lettere a), b) e c) viene detratto 1 punto per ogni mensilità non ancora regolarizzata.

Compartecipazione

Quota fissa, determinata annualmente dalla Giunta Comunale, comprensiva di:

- del rimborso per le utenze domestiche, intestate al Comune, nei limiti dei consumi ordinari che sono quantificati con atto del Responsabile del Settore;
- del fondo di solidarietà.

6.5 Alloggi protetti per anziani

Finalità

Offrire una soluzione abitativa per consentire alle persone anziane, con lieve difficoltà, di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in un ambiente controllato e protetto, prevenendo situazioni di emarginazione e disagio sociale.

Destinatari

Persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie, che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia abbisognano di un ambiente controllato e protetto. Possono essere accolti, prioritariamente, persone che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- ⇒ reti familiari rarefatte e residuali
- ⇒ un'abitazione non adeguata (es. barriere architettoniche, sfratto, ecc.)
- ⇒ diminuzione dell'autonomia nelle sole funzioni di tipo strumentale (es. gestione acquisti e/o finanziaria, uso del telefono, utilizzo di farmaci, ecc.)
- ⇒ patologie gestibili al domicilio
- ⇒ condizioni di solitudine.

È esclusa l'accoglienza di persone anziane sole non autosufficienti necessitanti di assistenza sociosanitaria continua.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

È formalizzata dal Responsabile del Servizio sentita l'Assistente Sociale.

Modalità di valutazione della situazione economica: sulla base di progetto sociale e di tutte le entrate rilevate al momento dell'erogazione del servizio, riferita al nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione.

Le persone beneficiarie mantengono comunque la disponibilità di una somma mensile, pari alla pensione integrata al minimo, maggiorata del 30% nel caso di coppia.

Il Comune può corrispondere una contribuzione mensile sul canone di locazione, sulla base del progetto sociale.

La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione da parte del destinatario diretto della prestazione, implica la necessità di una parti-

colare e dettagliata motivazione dell'ammissione al contributo.

6.6 Alloggi per persone anziane e/o con disabilità in situazione di fragilità

Finalità

Garantire alloggio e protezione sociale.

Destinatari

Persone anziane e disabili, non in grado di vivere in autonomia.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Ammissione

È formalizzata dal Responsabile del Servizio sentita l'Assistente Sociale che accerta, nel caso di anziani, le condizioni di limitata autonomia socio-sanitaria avvalendosi dell'unità di valutazione multidimensionale e geriatrica.

Le procedure relative alla predisposizione della graduatoria e dell'ammissione, così come le prestazioni garantite, sono disposte con atto del Responsabile di Settore.

Il mancato rispetto da parte dell'utente degli impegni assunti attraverso un eventuale progetto individualizzato e/o di quanto sottoscritto all'atto dell'ammissione sarà motivo di dimissione dal servizio e conseguente allontanamento dall'alloggio.

Modalità di valutazione della situazione economica: sulla base di progetto sociale e di tutte le entrate rilevate al momento dell'erogazione del servizio, riferita al nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione.

Le persone beneficiarie mantengono comunque la disponibilità di una somma mensile, pari alla pensione integrata al minimo, maggiorata del 30% nel caso di coppia.

Le persone beneficiarie corrispondono una compartecipazione mensile data dalla differenza tra il costo di riferimento per ogni singolo alloggio, come determinato annualmente dalla Giunta, e la quota eccedente la somma in disponibilità, e sino alla concorrenza del costo medesimo.

La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione da parte del destinatario diretto della prestazione, implica la necessità di una particolare e dettagliata motivazione dell'ammissione al servizio e comporta, in ogni caso, l'applicazione della retta massima prevista.

Le utenze e le manutenzioni ordinarie sono di norma a carico dell'ospite, salvo diversa valutazione sociale.

6.7 I Centri per l'Emergenza Abitativa

Finalità

Mettere a disposizione di persone sole e famiglie in temporanea difficoltà alloggiativa strutture abitative in contesto protetto ed all'interno di un "progetto di emancipazione per l'autonomia".

Destinatari

Persone e famiglie italiane e straniere a rischio di marginalità sociale per le quali il servizio sociale referente rilevi la necessità di un servizio alloggiativo temporaneo.

Modalità di accesso: a seguito di istanza

Prestazioni

Il C.E.A. mette a disposizione strutture abitative in un contesto protetto e controllato dai servizi sociali che forniscono interventi di sostegno, di accompagnamento e di controllo all'interno di un progetto sottoscritto dall'ospite e periodicamente verificato.

Modalità di valutazione della situazione economica:

sulla base di progetto sociale e di tutte le entrate rilevate al momento dell'erogazione del servizio, riferita al nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione.

La titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale su una abitazione da parte del destinatario diretto della prestazione, implica la necessità di una particolare e dettagliata motivazione dell'ammissione al servizio e comporta, in ogni caso, l'applicazione della retta massima prevista.

Le utenze e le manutenzioni ordinarie sono di norma a carico dell'ospite, salvo diversa valutazione sociale.